SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali commemorative per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2006 di autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative destinate ai cittadini italiani che compiranno nel 2006 il diciottesimo anno di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2006, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2006;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'ulteriore emissione di carte valori postali commemorative;

Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2006;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2006, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli commemorativi delle vittime della strage di Bologna.

Art. 2.

1. La lettera *t)* del comma 1 dell'art. 1 del decreto presidenziale 15 marzo 2006 citato nelle premesse è sostituita dalla seguente: francobolli celebrativi dei Mondiali a squadre di scacchi «Torino 2006».

2. La lettera *bb)* è soppressa, in quanto il francobollo dedicato al Teatro Greco di Tindari appartiene alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano».

Art. 3.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio del Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 24

06A07410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2006) di autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative destinate ai cittadini italiani che compiono nel 2006 il diciottesimo anno di età;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2006), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2006, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006) di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative per l'anno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2006 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali commemorative in corso di perfezionamento;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con un'ulteriore emissione di carte valori postali celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 luglio 2006;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2006, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi della vittoria della Nazionale italiana nel Campionato mondiale di calcio 2006.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 23

06A07409

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza determinatasi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la situazione emergenziale in atto nella città di Roma, relativa al traffico ed alla mobilità, presenta peculiarità tali da condizionare negativamente la qualità della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;

Considerato, altresì, che il tessuto urbano della città di Roma, rappresentato da una estensione territoriale particolarmente ampia, e caratterizzato da una stratificazione di beni archeologici e dalla presenza di beni storico-architettonici, ha impedito la modernizzazione della rete stradale e dei sistemi di trasporto pubblico;

Considerato, inoltre, che il livello di rischio per l'incolumità dei cittadini durante gli spostamenti giornalieri nella città di Roma, in particolare, ove maggiore è la concentrazione di edifici destinati allo svolgimento di attività istituzionali, ha raggiunto valori preoccupanti data l'elevata frequenza di incidenti stradali, e che la congestione del traffico veicolare causa ai cittadini gravi disturbi alla salute psico-fisica;

Ritenuta la necessità di porre in essere iniziative urgenti per perseguire l'obiettivo di uno scorrimento veicolare veloce, indispensabile per consentire, tra l'altro, l'effettuazione delle attività di soccorso in ambito cittadino;

Ritenuta, altresì, la inidoneità della rete di trasporto metropolitano ed il conseguente rischio incendi in caso di afflusso elevato di viaggiatori nelle stazioni metropolitane;

Ritenuto che tale situazione emergenziale risulta essere maggiormente aggravata in concomitanza di «eventi» di rilevanza nazionale e mondiale in programma nella città di Roma e connessi al ruolo di capitale della Repubblica, di centro della Chiesa cattolica e di sede di importanti istituzioni internazionali;

Ritenuto che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato - sez. IV, decisione n. 2361/2000, l'esistenza di una grave situazione di pericolo può realizzare quello stato di emergenza tale da richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992;

Considerato che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente

predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Roma.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A07431

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006.

Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali nel bacino idrografico del fiume Po e bacini limitrofi, anche con riferimento al territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2006, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali nel bacino idrografico del fiume Po e bacini limitrofi;

Considerato che la crisi idrica di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006 ha interessato anche il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come dalla richiesta formulata dalla medesima regione con la nota del 28 luglio 2006, con conseguente necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per il superamento del contesto emergenziale;

Ritenuto quindi, necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Decreta:

Ad integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza del 28 luglio 2006 nei territori interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali nel bacino idrografico del fiume Po e bacini limitrofi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 ottobre 2006, lo stato di emergenza anche con riferimento al territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A07429

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2006.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a seguito dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a seguito dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Siciliana del 1° agosto 2006, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio del comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a seguito dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di consentire la prosecuzione delle opere e di tutti gli interventi di carattere straordinario ed urgente necessari per il definitivo rientro nell'ordinario, anche tenendo conto che il commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel territorio del comune di San Giuseppe Jato è stato nominato solo con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3466 del 6 ottobre 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, a seguito dei movimenti franosi attivatisi nel mese di gennaio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Presidente: PRODI

06A07430

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale. (Ordinanza n. 3538).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007, lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana, con esclusivo riferimento al settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, e con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3327 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003 n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3397 del 28 gennaio 2005 e n. 3491 del 25 gennaio 2006;

Considerato che sono ancora in corso i lavori necessari all'adeguamento ed alla delocalizzazione in altro sito di parte dei centri per la rottamazione e la demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio della regione Siciliana;

Ravvisata, quindi, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze di protezione civile, al fine di garantire il funzionamento dei predetti impianti nelle more dell'ultimazione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Vista la nota del presidente della regione Siciliana - commissario delegato dell'8 giugno 2006, con cui sono state evidenziate la gravi ripercussioni sulla salute pubblica sull'ambiente e sull'ordine pubblico, che potrebbero derivare dall'interruzione dell'attività dei centri di raccolta e demolizione;

D'intesa con la regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nelle more del completamento delle iniziative finalizzate all'adeguamento ed alla delocalizzazione dei centri per la rottamazione e la demolizione degli autoveicoli presenti sul territorio della regione Siciliana, i termini di cui all'art. 1, commi 2 e 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3327/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334/2004, e successive modifiche ed integrazioni sono ulteriormente prorogati fino al 31 gennaio 2007.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A07400

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2006.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di criticità nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed inerti nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3537).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005;

Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto di criticità con la sola eccezione del settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e derogatorio, finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 30 maggio 2006, con cui il presidente della regione Siciliana - commissario delegato ha rappresentato la necessità di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Siciliana, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato provvede, altresì, al successivo trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

4. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore nonché del personale già operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sull'attività svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

06A07401

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Mosneag Emil Catalin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mosneag Emil Catalin, nato a Blaj (Romania) il 23 marzo 1976, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di inginer diplomat in profilul mecanic specializarea autovehicule rutiere, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di inginer diplomat in profilul mecanic specializarea autovebicule rutiere, conseguito presso l'«Universitatea Transilvania din Brasov» in data 2 agosto 2001 e che il titolo così conseguito di inginer diplomat in profilul mecanic specializarea autovehicule rutiere conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come da dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia in Romania pervenuta il 30 marzo 2006;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A - settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un prova attitudinale scritta e orale sulla seguente materia: 1) impianti di propulsione navale e solo orale 2) ordinamento e deontologia professionale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14, e 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma rinnovato in data 27 giugno 2002, con scadenza il 27 giugno 2007 per ricongiungimento familiare;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mosneag Emil Catalin, nato a Blaj (Romania) il 23 marzo 1976, cittadino rumeno è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: 1) impianti di propulsione navale oltre che su ordinamento e deontologia professionale solo orale.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.

d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore industriale.

06A07398

DECRETO 28 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Nita Constantin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Nita Constantin, nato a Roman (Romania) il 22 maggio 1957, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di inginer in profilul electric-specializarea eletrotechnica, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di inginer in profilul electric specializarea electrotechnica, conseguito presso l'«Institutul Politehnic Gh. Asachi Iasi nella sessione giugno 1983 che il titolo così conseguito di inginer in profilul electric conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come da dichiarazione dell'Ambasciata d'Italia in Romania pervenuta il 30 marzo 2006;

Preso atto dell'esperienza professionale in atti documentata;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A - settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su costruzioni di macchine;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Brescia, come da quest'ultima confermato in data 13 dicembre 2001;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Nita Constantin, nato a Roman (Romania) il 22 maggio 1957, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su costruzioni di macchine.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A07397

DECRETO 28 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Raimundez Yebra Cristina Yolanda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti"»;

Vista l'istanza della sig.ra Raimundez Yebra Cristina Yolanda, nata Ponferrada (Leon) (Spagna) il 20 agosto 1981 cittadina spagnola, diretta ad ottentere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomada en Trabajo Social», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Assistente sociale» in Italia sezione B;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplomada-en Trabajo Social» conseguito presso l'«Universidad de Leon» in data 8 giugno 2004;

Considerato che l'istante è iscritta presso il «Colegio Oficial Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales» come attestato il 9 gennaio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sez. B - per cui non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Raimundez Yebra Cristina Yolanda, nata a Ponferrada (Leon) (Spagna) il 20 agosto 1981 cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» - sez. B - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07396

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2006.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione, *ex lege* n. 183/1987 per il programma di Azioni innovative 2000-2006 «Applied Spatial Management» nella provincia autonoma di Bolzano. (Decreto n. 17/2006).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea «Le regioni nella nuova economia» C(2001) n. 60 del 31 gennaio 2001 diretta agli Stati membri concernente gli orientamenti relativi alle Azioni innovative del FESR nel periodo 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione europea C(2006) 1323 del 28 marzo 2006 di approvazione di un contributo FESR, pari ad euro 1.237.000,00 a favore del programma regionale di Azioni innovative da attuarsi nella provincia autonoma di Bolzano;

Vista la presa d'atto del CIPE nella seduta del 4 aprile 2001, punto A)10 del relativo ordine del giorno, in cui si autorizza la partecipazione del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 al cofinanziamento dei programmi di Azioni innovative FESR 2000/2006 in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica;

Considerato che per il programma di Azioni innovative sopracitato è prevista una quota nazionale pubblica pari a euro 1.263.000,00 e che, in base alla indicata presa d'atto del CIPE, 884.100,00 euro sono a carico del Fondo di rotazione e 378.900,00 euro a carico della provincia autonoma;

Considerata, inoltre, la necessità di applicare anche alla quota di cofinanziamento statale le procedure di pagamento previste dall'art. I.4 della convenzione di finanziamento — di cui all'art. 5 della decisione di approvazione del programma — che prevede l'erogazione di un acconto pari al 40 per cento dell'importo complessivo, pagamenti intermedi, nei limiti di un ulteriore 40 per cento, ed un saldo finale;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 4 luglio 2006 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale del programma di Azioni innovative della provincia autonoma Bolzano di cui alla decisione della Commissione europea C(2006) 1323 del 28 marzo 2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari ad euro 884.100,00.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote di propria competenza tenendo conto delle modalità di pagamento di cui alla convenzione di finanziamento richiamata in premessa, analogamente a quanto previsto per l'erogazione delle quote comunitarie.

3. La provincia autonoma interessata adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettua i controlli di competenza.

4. La provincia autonoma invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 119

06A07388

DECRETO 27 luglio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 luglio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 65.592 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 agosto 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 agosto 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi del-

l'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenutui con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 agosto 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A07539

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Ota Service - Piccola società cooperativa a r.l.», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ota Service - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Alessandria, costituita in data 12 novembre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Finesso Sergio, REA n. 202251, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Tempia Simona, nata a Biella il 16 gennaio 1971 residente in Roppolo, via Marconi n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07331

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Logistica Transport - Piccola società cooperativa a r.l.», in Sesto Fiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Logistica Transport - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), costituita in data 6 luglio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Petroni Maurizio di Prato, REA n. 524154, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Nannini Luca, nato a Pietrasanta (Lucca) il 30 agosto 1968, ed ivi residente in via Murli n. 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07332

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Centro Uno - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Sulmona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Centro Uno - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Sulmona (L'Aquila), costituita in data 22 marzo 1985 con atto a rogito del notaio dott. Gaudiosi Giuseppe di Sulmona (L'Aquila), REA n. 66553, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Di Carlo Tiziano, nato a Campli (Teramo) il 16 marzo 1960, ed ivi residente in Piane Nocella n. 42/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07343

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Folgore - Piccola società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Folgore - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, costituita in data 1° ottobre 2001 con atto a rogito del notaio dott.ssa Basile Giovanna di Firenze, REA n. 525231, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Ciardella Claudio, nato il 24 marzo 1975 domiciliato in Firenze, via delle Masse n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07344

DECRETO 12 luglio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Agribio Castagneto - Società cooperativa a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agribio Castagneto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Teramo, costituita in data 23 febbraio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Bracone Giovanni Battista di Teramo, REA n. 125062, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Squadroni Silvia, nata a Macerata il 4 agosto 1975, dobiciliata a Civitanova Marche, via Sabotino n. 30, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07345

DECRETO 3 agosto 2006.

Ricostituzione del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti, in particolare, gli articoli 302, 303 e 354, comma 4, del predetto Codice, concernenti il Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in corso di conversione in legge, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006, con il quale sono state delegate le attribuzioni di competenza del Ministro dello sviluppo economico al vice Ministro on. dott. Sergio D'Antoni;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2003, e successive modificazioni, con il quale il Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è stato ricostituito per la durata di anni tre;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia per un triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è composto, oltre che dal presidente della CONSAP S.p.a., con funzioni di presidente, o, in sua vece, dall'amministratore delegato, membri di diritto, dai seguenti componenti:

dott. Giuseppe Baldari, dirigente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;

dott.ssa Flavia Piscopo, dirigente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;

dott. Paolo Panarelli, dirigente dell'Area fondi di garanzia e solidarietà della CONSAP S.p.a., responsabile della getione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

dott. Alberto De Gaetano, in rappresentanza delle imprese assicuratrici;

dott. Romualdo Cirò Candiano, in rappresentanza delle associazioni venatorie.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono espletate dall'avv. Elena Bombace, dipendente della CONSAP S.p.a. addetta al Fondo di garanzia per le vittime della caccia, e dalla dott.ssa Patrizia Vincenti Mareri, funzionario di posizione economica C3super del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 3 agosto 2006

Il Vice Ministro: D'ANTONI

06A07428

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 maggio 2006.

Disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge n. 81 dell'11 marzo 2006 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 7, della medesima legge, che prevede a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso, talune agevolazioni fiscali e previdenziali;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 12, della richiamata legge, che dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottino, con decreto di natura non regolamentare, le disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 della legge medesima;

Sentito il parere della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano espresso nell'adunanza del 20 aprile 2006;

Decretano:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, è concessa la sospensione dei termini relativi a adempimenti e versamenti tributari nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, a favore di:

a) imprese di allevamento avicolo anche della filiera avicola rurale, biologica, e della fauna selvatica, compresi gli incubatoi e i centri di imballaggio delle uova;

b) imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola;

c) imprese mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

2. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

3. Le imprese di cui al comma 1, possono accedere ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione sviluppata dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi erogati ai sensi del presente decreto. Il prestito agevolato consente di accedere alle garanzie previste al comma 2 dell'art. 2.

Art. 2.

1. Gli interventi previsti dal comma 8, lettera *a)*, dell'art. 1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81, devono essere conformi agli Orientamenti comunitari (C244 del 1° ottobre 2004). Le aziende in possesso dei requisiti previsti dalla procedura semplificata, di cui al punto 30 dei citati Orientamenti, possono accedere ad un'anticipazione finanziaria per un importo massimo corrispondente a quanto risultante dalla formula di calcolo prevista dall'allegato I dei medesimi Orientamenti. I relativi adempimenti istruttori sono curati da ISA S.p.a.

2. Per le micro, piccole e medie imprese possono essere effettuate operazioni di ristrutturazione del debito in applicazione del regime di aiuto di cui alla Decisione comunitaria C (2006) 643 Def dell'8 marzo 2006. Le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono accedere ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione sviluppato dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi erogati ai sensi del presente decreto.

3. Per gli interventi previsti dal presente articolo è utilizzata la somma di 10 milioni di euro di cui 5 milioni per le misure di cui al comma 1 e 5 milioni per le misure di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Ai sensi del comma 8, lettera *b)*, dell'art. 1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81 sono concesse:

a) nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione dell'influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale, alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo, una indennità compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento nella misura prevista ai sensi dell'art. 7;

b) a favore delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari, una indennità per danni indiretti nella misura prevista ai sensi dell'art. 8.

Art. 4.

1. L'aiuto di cui al comma 8, lettera *c)* dell'art. 1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81, è concesso agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, che esercitano un'attività di allevamento avicolo compresi anche agricoltori della filiera agricola rurale, biologica e della fauna selvatica, che abbandonino l'attività produttiva di allevamento avicolo.

z 2. L'abbandono comporta la cessazione dell'intera capacità produttiva avicola che fa capo all'allevatore medesimo, identificata attraverso il codice ASL. Il beneficiario dovrà dimostrare l'effettivo e totale abbandono sotto il profilo oggettivo, mediante la cancellazione dal pertinente registro o anagrafe.

3. Il beneficiario dovrà presentare domanda, alla Regione o Provincia Autonoma di Trento e Bolzano in cui ha sede l'impresa, entro quarantacinque giorni dal termine di cui al comma 4, identificando le particelle catastali su cui insistono le strutture dedite all'allevamento cessato. Il vincolo riguardante le strutture si applica anche in caso di alienazione a terzi, limitatamente all'allevamento avicolo.

4. Con provvedimento dell'autorità sanitaria regionale, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le zone ad alta densità produttiva avicola, dove l'intervento è attivabile, in considerazione di motivi di carattere sanitario o ambientale.

5. L'aiuto concedibile è calcolato in base alla media del numero di capi allevati dal beneficiano nell'ultimo triennio, moltiplicato per il valore medio a capo risultante dai bollettini ISMEA, del primo semestre 2005, aumentato del 20% a titolo di incentivo, ai sensi del punto 9.6 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. In ogni caso l'aiuto non potrà superare 130.000 € per beneficiario. In assenza delle rilevazioni ISMEA, si applica quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 (*Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1989, n. 198).

Art. 5.

1. Ai sensi del comma 8, lettera *d)*, dell'art. 1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81, è concesso:

a) il rimborso del 100% delle spese sanitarie sostenute ai fini della prevenzione dell'influenza aviaria, a far data dal 1° settembre 2005. Sono oggetto di rimborso le spese sostenute per la vaccinazione delle specie avicole ai sensi del programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria approvato dalla Commissione europea con Decisione 2005/926 del 21 dicembre 2005, nonché le spese sostenute per i test di monitoraggio sierologico, per l'attuazione di sistemi di tracciabilità di filiere ed etichettatura, come previsto dall'O.M. del 26 agosto 2005;

b) agli imprenditori esercenti attività di allevamento dei soggetti delle specie sensibili, agli imprenditori esercenti attività di incubazione ed agli imprenditori esercenti attività di macellazione e trasformazione delle carni avicole, un contributo per le spese sostenute nell'anno 2006 per l'applicazione delle misure di biosicurezza indicate dal Ministero della salute.

2. Le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera *a)* sono riconosciute a fronte di documentazione comprovante le spese sostenute; le spese sostenute per il rafforzamento delle misure di biosicurezza urgenti di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo sono riconosciute a fronte di documentazione comprovante le spese sostenute. Il finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento può essere corrisposto fino al 50% nelle zone svantaggiate; qualora gli investimenti siano effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, tali massimali possono essere elevati fino al 55%. In ogni caso l'aiuto non potrà superare 75.000 € per beneficiario.

Art. 6.

1. Ai sensi del comma 8, lettera *e)*, dell'art. 1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81, è concessa un'indennità pari al 100% del valore degli animali e delle uova non incubabili per gli interventi effettuati ai fini del benessere degli animali per il periodo dal 26 agosto 2005 al 31 dicembre 2006.

2. Le indennità sono corrisposte agli imprenditori avicoli esercenti attività di allevamento delle filiere intensiva e rurale e agli incubatoi per le specie e tipologie di seguito elencate, nonché per l'allevamento della fauna selvatica, in seguito a verifica documentale da parte delle autorità sanitaria competente per il territorio:

a) uova da cova avviate alla trasformazione o alla distruzione;

b) soggetti soppressi per sovraffollamento della struttura;

c) riproduttori macellati anticipatamente o soppressi;

d) fermo produttivo per motivi di benessere animale.

3. Il valore dell'indennità sarà determinato per gli animali sulla base del listino pubblicato da ISMEA valido per il calcolo degli indennizzi di cui alla legge n. 218/1988 e per le uova da cova sulla base della circolare n. 12/2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa alle modalità di indennizzo delle uova avviate alla trasformazione o alla distruzione. I parametri della circolare sono aumentati del 15%. In assenza delle rilevazioni ISMEA, si applica quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 (*Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1989, n. 198).

Art. 7.

1. Ai sensi del comma 10, dell'art. 1-*bis* della legge 11 marzo n. 81, è concessa una indennità compensativa per il mancato reddito causati dalla sospensione dell'attività di allevamento per provvedimenti sanitari.

2. L'indennità concedibile è pari all'80% del mancato reddito agli allevatori avicoli che a conclusione del ciclo produttivo abbiano dovuto interrompere l'attività per imposizione della pubblica autorità in quanto le loro aziende ricadono in «Area di restrizione della attività e della movimentazione».

Art. 8.

1. Ai sensi del comma 11, dell'art. 1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81, a seguito di provvedimenti sanitari, è concessa:

a) agli imprenditori esercenti attività di allevamento delle specie avicole, ivi comprese quelle della fauna selvatica, ed agli incubatoi - con esclusione degli svezzatori e dei commercianti facenti parte della filiera rurale - un'indennità per fermo produttivo determinata dal prolungamento del vuoto biologico di cui all'Allegato A, capitolo «Pulizie e disinfezioni», punti 3 e 4 dell'O.M. del 10 ottobre 2005 fino ad un massimo di ulteriori ventuno giorni, determinati dalla Regione competente, sentite le organizzazioni rappresentative della pertinente filiera. L'indennità massima ammissibile per giorni di fermo o per uovo non incubato è determinata nell'80% del mancato reddito;

b) agli svezzatori della filiera avicola e rurale, per il periodo dal 26 agosto 2005 al 31 dicembre 2006, un'indennità compensativa della perdita di reddito a seguito dei provvedimenti restrittivi di cui all'O.M. 26 agosto 2005 e successive modifiche, oltre a quelli adottati su base locale. L'indennità massima ammissibile per soggetto è determinata nell'80% del mancato reddito.

6.2. Le Regioni potranno disporre il fermo programmato prolungato fino a sei mesi per le imprese di allevamento delle specie maggiormente sensibili all'influenza aviaria situate in zone ad alta densità avicola o situate in zone considerate ad alto rischio, in quanto interessate dalle rotte migratorie dei volatili selvatici.

3. Le misure di cui al comma 1, lettera *a)* e del comma 2 sono alternative.

Art. 9.

1. Il presente decreto è notificato alla Commissione europea per la verifica della compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato; per le misure di aiuto riguardanti l'indennizzo per mancato reddito si applicano i regimi di aiuto n. N808/2002, n. N289/A/2003 e n. N82/2004.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto della consistenza numerica dei capi allevati e del volume della produzione del comparto avicolo, provvede con decreto al riparto dell'importo di 90 milioni di euro del «Fondo per l'emergenza avicola» da trasferire alle Regioni per l'attuazione delle misure di cui agli articoli da 3 ad 8. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto.

3. Le somme erogate, nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 2 a 8 sono registrati, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, nonché ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni.

4. L'AGEA, con propri provvedimenti, disciplina le modalità per l'effettuazione delle registrazioni di cui al comma 3.

Art. 10.

1. Le risorse non utilizzate confluiscono al «Fondo per l'emergenza avicola» di cui al comma 8 dell'art. 1-*bis* della legge 11 marzo 2006, n. 81 ed utilizzare per un ulteriore riparto tra le Regioni che ne abbiano giustificato e documantato la necessità.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 343

AVVERTENZA:

L'efficacia delle disposizini del presente decreto rimane condizionata dall'approvazione da parte della Commissione UE.

06A07330

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 5, comma 6, del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e per l'approvazione di una modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Grana Padano, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Vista l'istanza presentata dal consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Grana Padano;

Vista la nota protocollo n. 64566 del 19 luglio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 15 dicembre 2005, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Grana Padano, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Grana Padano in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Grana Padano, secondo le modifiche richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Grana Padano che recepisce le modifiche richieste dal consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Grana Padano, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

Disciplinare di produzione del formaggio GRANA PADANA D.O.P.

Art. 1

La denominazione di origine protetta GRANA PADANO si riferisce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo sono:

Forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate;
diametro della forma: da 35 a 45 cm;
altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, in più o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;
peso: da 24 a 40 kg;
crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm;
pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile;
Grasso sulla sostanza secca: minimo 32%;
Colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; è espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale;
colore della pasta: bianco o paglierino;
aroma: fragrante;
sapore: delicato.

La composizione amminoacidica specifica del formaggio GRANA PADANO D.O.P risulta depositata presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e determinata mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con ninidrina.
La composizione isotopica del formaggio GRANA PADANO D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la Tutela del Formaggio GRANA PADANO e presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS).

Il contenuto di lisozima nel prodotto finito – ove impiegato in caseificazione – misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione in fluorescenza, deve essere corrispondente alla quantità dichiarata e verificata nel processo di caseificazione.

Il GRANA PADANO D.O.P. nella tipologia ‘grattugiato’ è ottenuto esclusivamente da formaggio intero già certificato.
Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione del GRANA PADANO D.O.P.
Il confezionamento deve avvenire immediatamente, nella stessa zona, senza nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze.
Ferme restando le caratteristiche tipiche del GRANA PADANO D.O.P., la tipologia ‘grattugiato’ deve presentare le seguenti caratteristiche:
- umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%;
- aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0.5 mm non superiori al 25%;
- quantità di crosta: non superiore al 18%.

Art. 3

La zona di produzione e di grattugiatura del GRANA PADANO D.O.P. è il territorio delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forlì Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini.
Esclusivamente con riferimento alla produzione del latte, la zona di origine si estende anche all’intero territorio amministrativo dei comuni di Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena nella provincia autonoma di Bolzano.

Art. 4

Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. è prodotto a partire da latte crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno e che, ad esclusione del latte destinato a Grana Padano di Trento-Trentingrana, non si avvalga delle deroghe previste dalla vigente normativa sanitaria per quanto riguarda la carica batterica totale e il tenore di cellule somatiche.

La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall’inizio della prima mungitura.

Non potrà essere destinato a GRANA PADANO DOP il latte proveniente da stalle dichiarate dalle autorità preposte fuori dal Regolamento comunitario 3950/92 e sue eventuali integrazioni e/o successive modifiche.

L'alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di età.

L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte del GRANA PADANO D.O.P., come individuato all'articolo 3.
Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1.

Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, così come individuato all'art.3.

I Foraggi ammessi sono:

Foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalciati.
Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino.

Fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi.

Paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale.

Insilati, non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana:
- trinciato di mais;
- fieni silo.

Mangimi ammessi

Di seguito è riportato l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi, nell'alimentazione delle vacche in lattazione, degli animali in asciutta e

delle manze oltre i 7 mesi di età destinate alla produzione del latte per la trasformazione in formaggio GRANA PADANO D.O.P..

Cereali e loro derivati:
- Mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati.
  Pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in *Pastone integrale di mais* o in *Pastone di pannocchia*; granella umida sfarinata in *Pastoni di farina umida*.

Semi oleaginosi loro derivati
- soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici.

Tuberi e radici, loro prodotti
- *Patata e relativi derivati.*

Foraggi disidratati
- Essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati.

Derivati dell'industria dello zucchero
- Polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate;
- melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera.

Semi di Leguminose, carrube
- Pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati.
- Carrube: essiccate e relativi derivati.

Grassi
- Grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per "additivi" e "premiscele".

Minerali
- Sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione.

Additivi
- Vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti), aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural- identici.
  Ulteriori precisazioni sulla possibilità di utilizzo di nuovi additivi ammessi dalla legislazione saranno fornite dal Consorzio tramite la propria Commissione.

Varie
- È ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle "premiscele".

Art. 5

Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto.

Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non inferiore agli 8°C.

È ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di due munte miscelate dopo averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente.

È pure ammessa la lavorazione del latte di due munte miscelate di cui una sola delle due è lasciata riposare e affiorare naturalmente.

Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a temperatura compresa tra 8 e 20°C, in modo che il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo è di 1,15. Detto rapporto è altresì consentito per ogni altro caso in cui il latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata riposare.

Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non può subire alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi lo *status* di latte crudo naturale.

Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con rivestimento interno in rame.

È ammesso l'uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte.

La coagulazione è ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di siero innesto naturale.

Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidità di fermentazione del siero innesto a 24 ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50ml è ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, l'aggiunta di batteri lattici autoctoni, quali Lactobacillus helveticus e/o lactis e/o casei, all'inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo.

La cagliata è rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli diventano elastici, a una temperatura massima di 56°C e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo di 70 minuti a decorrere da fine cottura.

Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno 48 ore, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo di tempo fra i 14 e i 30 giorni a decorrere dalla messa in salamoia.

La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a decorrere dalla formatura.

Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a metà altezza dello scalzo, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con l'impiego di latte crudo e che altresì rispetta tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all'articolo 2 viene sottoposto ad espertizzazione, non prima del compimento dell'ottavo mese dalla formatura.

L'espertizzazione darà quindi luogo alla marchiatura a fuoco, oppure darà luogo alla cancellazione dei contrassegni d'origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura, qualora il prodotto non abbia le caratteristiche richieste dall'articolo 2.

Il prodotto non può essere commercializzato come GRANA PADANO D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di età. Prima di detto termine il formaggio non può uscire dalla zona di produzione.

Art. 6

Il controllo per l'applicazione del presente Disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006

Art. 7

Il condizionamento del prodotto GRANA PADANO D.O.P., inteso come qualsivoglia tipologia e pezzatura – sia in porzioni che grattugiato, sia munito che privo di crosta (scalzo) - con impiego della Denominazione di Origine Protetta e del logo che lo contraddistingue, può avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal Consorzio di Tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l'una relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa al grattugiato. Qualsiasi tipologia di prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) è assimilata al grattugiato e soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso.

L'autorizzazione al confezionamento non è richiesta nel solo caso del cosiddetto "preincartato", ossia qualora la confezione venga preparata nel punto vendita.

VINCOLI TERRITORIALI PER LA TIPOLOGIA 'GRATTUGIATO'
Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualità, assicurare la rintracciabilità e garantire il controllo del prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del formaggio GRANA PADANO D.O.P. per la tipologia 'grattugiato' e per le tipologie ad esso assimilate potranno essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all'interno della zona di produzione individuata all'articolo 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato nella predetta zona.
Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sarà necessario il preventivo nulla osta da parte dell'Organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente.

UTILIZZO DI GRANA PADANO D.O.P. IN PRODOTTI COMPOSTI, ELABORATI TRASFORMATI
I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. "GRANA PADANO", anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione di origine protetta.

Art. 8

Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO e che deve dunque comparire tanto sulle forme intere quanto su tutte le confezioni di formaggio GRANA PADANO D.O.P. in porzioni e grattugiato è costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele superiori e da due strisce parallele inferiori; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole “GRANA” e “PADANO”, in carattere stampatello maiuscolo. Dentro gli angoli superiore e inferiore del romboide, aventi i vertici arrotondati, sono iscritte rispettivamente le iniziali “G” e “P”.

Il formaggio GRANA PADANO D.O.P. è individuato mediante i contrassegni:

A) SULLE FORME:

1 – della tipologia GRANA PADANO

Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all’atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole “GRANA “ e “PADANO” scritte in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo uno spazio vuoto destinato all’apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall’alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che costituiscono la sigla della provincia nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura “DOP”, oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all’apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l’indicazione del mese e dell’anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all’effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l’ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l’indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

2 – <u>della tipologia TRENTINGRANA</u>

Unicamente per il GRANA PADANO D.O.P. prodotto nella Provincia autonoma di Trento, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, ovvero nell'intero territorio amministrativo dei comuni della provincia autonoma di Bolzano indicati al precedente articolo 3, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, è consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti.

Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola "TRENTINO", scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole "TRENTINO" scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere "TN" in carattere maiuscolo, sigla della provincia di Trento nella quale è situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura "DOP", oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo CE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio riservato all'apposizione del marchio a fuoco GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo CE figura alla destra del quadrifoglio e lo spazio per il marchio a fuoco e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.

sviluppo in piano dell'effetto finale sul formaggio:

L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti è integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta "GRANA PADANO", l'anno di produzione e un codice alfanumerico, che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilità del prodotto.

Il formaggio Grana Padano stagionato per almeno 20 mesi dalla formatura all'intero della zona di produzione e che presenti le caratteristiche qualitative sottoriportate, può essere individuato come "RISERVA":

- scelto sperlato;
- pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia;
- colore omogeneo bianco o paglierino;
- assenza di odori anomali;
- sapore fragrante e delicato.

L'appartenenza alla categoria "Grana Padano RISERVA" viene sancita da un secondo marchio a fuoco, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori, con le stesse modalità previste per l'apposizione del marchio D.O.P..
Il marchio in questione è costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia è iscritta la parola "RISERVA", in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola "OLTRE", in carattere maiuscolo, e il numero "20", mentre dentro quella inferiore è iscritta la parola "MESI", sempre in carattere maiuscolo.

La riproduzione del marchio a fuoco in questione è la seguente:

Il marchio viene apposto in prossimità del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove già figura il marchio a fuoco GRANA PADANO.

B) SULLE CONFEZIONI

Il formaggio confezionato deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO.
Nella riproduzione sulle confezioni, il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della Denominazione di Origine Protetta GRANA PADANO, così come descritto all'inizio del presente articolo, insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente più ampio del tratto per il nero.

I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:

Font: FUTURA BOLD

Dimensione minima consentita:

Anche per quanto riguarda il prodotto confezionato, oltre al GRANA PADANO D.O.P. tal quale, quello regolarmente marchiato a fuoco con la losanga GP GRANA PADANO al termine del periodo minimo di stagionatura previsto dal disciplinare di produzione e previo accertamento dei requisiti di qualità mediante l'espertizzazione, è prevista un'ulteriore categoria di prodotto, sempre su base volontaria: il "Grana Padano OLTRE 16 MESI".
Sulle confezioni contenenti il formaggio rientrante nella categoria in questione, il logo GRANA PADANO come sopra descritto è completato dalla specifica "OLTRE 16 MESI", disposta su una sola riga e realizzata in carattere nero e su sfondo giallo pantone 109 c, con le parole "OLTRE" e "MESI", in carattere maiuscolo, poste fra due strisce parallele una sopra e una sotto le parole medesime.

I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:

G
GRANA
PADANO
P
OLTRE 16 MESI
Pantone
Pantone 109 c
Pantone Process Black c
cmyk
C: 0
M: 10
Y: 90
K: 0
C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100
x
x / 8

06A07346

DECRETO 28 luglio 2006.

Modifica del decreto 25 febbraio 2004 relativo alla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto del 25 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 58 del 10 marzo 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Riso di Baraggia Biellese e Vercellese per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Visto il decreto n. 64479 del 13 luglio 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 25 febbraio 2004, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 12 luglio 2006, n. 64413 e allegato al decreto stesso;

Considerato che l'Associazione Riso di Baraggia Biellese e Vercellese quale soggetto richiedente su indicazione dei Servizi della Commissione ha ritenuto opportuno modificare la domanda di riconoscimento del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese richiedendo la registrazione come DOP anziché come IGP e ha provveduto all'adeguamento dell'intero dossier;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 28 luglio 2006, numero di protocollo n. 64753;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 25 febbraio 2004, alla denominazione Riso di Baraggia Biellese e Vercellese è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 28 luglio 2006, numero di protocollo n. 64753 e allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni addotte nel decreto ministeriale n. 64479 del 13 luglio 2006 citato nelle premesse:

1) è accordato per cinque anni, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, un periodo di adattamento ai sensi dell'art. 5, comma 6 del regolamento (CE) n. 510/2006;

2) nel periodo di cui al precedente comma, l'elaborazione o trasformazione del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese può avvenire nelle province di: Alessandria, Biella, Milano, Novara, Pavia e Vercelli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
"RISO DI BARAGGIA
BIELLESE E VERCELLESE"

ART. 1
Denominazione del prodotto

La denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" è riservata al prodotto alimentare che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

ART. 2
Descrizione del prodotto

La denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" designa, con esclusività, il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso "integrale", "raffinato" e "parboiled".
Le varietà di riso oggetto di coltivazione sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

Le caratteristiche medie dei grani e i parametri di riconoscimento delle varietà DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"

Varieta'	colore del pericarpo	Lunghezza	Forma	Perla	Striscia	Dente	Sezione	Testa
Arborio	Bianco	Lunga	Semitonda	Centrale estesa	Assente	Pronunciato	Schiacciata	Oblunga
Baldo	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Assente	Assente	Regolare	Tondeggiante	Regolare
Balilla	Bianco	Corta	Tonda	Laterale	Breve	Regolare	Tondeggiante	Tozza
Carnaroli	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Centro-laterale	Assente	Pronunciato	Tondeggiante	Oblunga
S.Andrea	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Centro-laterale	Breve	Regolare	Tondeggiante	Regolare
Loto	Bianco	Lunga	Semiaffusolata	Assente	Assente	Regolare	Tondeggiante	Oblunga
Gladio	Bianco	Lunga	Molto affusolata	Assente	Assente	Sfuggente	Schiacciata	Oblunga

Le indicazioni d'ordine biometrico e le caratteristiche fisico-chimiche che identificano e definiscono le varietà di riso in esame, unitamente ai parametri sopra ricordati, sono qui di seguito indicate.

	misure grano		**Consistenza**	**Collosità**	**Cristallinità**	**peso 1000 grani**	
	Lungh. mm	Largh. mm	kg/cm ²	g/cm ²	%	g Integrale	Raffinato
Varietà	NON superiore a		NON inferiore a	NON superiore a	NON inferiore a	NON superiore a	
Arborio	7,2	3,5	0,65	3,6	_	38	34
Baldo	7,2	3,2	0,61	4,7	50	35	31
Balilla	5,2	3,2	0,64	3,4	_	25	22
Carnaroli	7,0	3,4	0,86	1,3	_	35	31
S.Andrea	6,6	3,3	0,58	4,6	_	34	30
Loto	6,4	3,1	0,72	3,8	40	28	25
Gladio	7,0	2,2	0,86	0,8	70	22	20

Per quanto attiene i difetti che potrebbero manifestarsi sui grani del Riso Integrale e del Riso Raffinato è consentita una tolleranza percentuale massima come qui di seguito è indicato:

- grani spuntati: 5,0%
- grani striati rossi: 3,0%
- grani difformi ed impurità varietali: 5,0%
- grani gessati: 3,0%
- grani danneggiati: 1,50%
- grani danneggiati da calore: 0,05%

Con riguardo alla percentuale dei grani spezzati (rotture), per il Riso Raffinato è consentito il limite del 3,0%; per il Riso Integrale il limite è del 2,0%.
Nel Riso Raffinato "Parboiled" i limiti di difetto consentiti sono i seguenti:

- grani striati rossi: 1,0%
- impurità varietali: 5,0%
- grani di riso che non hanno subito il trattamento idrotermico parboiled: 0,10%
- grani non completamente gelatinizzati: 4,0%
- grani danneggiati: 1,0%
- pecks: 0,50%
- grani spezzati: 3,0%.

ART. 3

Delimitazione geografica del territorio di produzione

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della denominazione d'origine protetta "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" è situata nel nord – est del Piemonte, nelle Province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni dei seguenti Comuni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Collobiano, Dorzano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Gifflenga,

Greggio, Lenta, Massazza, Masserano, Mottalciata, Oldenico, Rovasenda, Roasio, Salussola, San Giacomo Vercellese, Santhià, Villanova Biellese, Villarboit.

ART. 4
L'origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo deve essere controllata dalla struttura di controllo di cui all'articolo 7, secondo i dispositivi fissati nel piano dei controlli, documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli elaboratori/trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e dei quantitativi confezionati ed etichettati, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
L'operazione di confezionamento può avvenire esclusivamente sotto il controllo diretto della struttura autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il controllo sulla DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Ciò al fine di verificare l'origine e di controllare che il prodotto e le modalità di presentazione dello stesso siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5
Metodi di ottenimento della coltivazione del risone e di lavorazione del riso

A – Metodi di ottenimento della materia prima (risone)

Fertilizzazione - Le concimazioni devono essere finalizzate all'ottenimento di un prodotto sano e di perfetta maturazione.

E' vietato l'impiego di concimi nitrici e dei composti o formulati fertilizzanti che contengano metalli pesanti.

Interventi antiparassitari ed erbicidi – Fatto salvo l'assoluto rispetto delle norme esistenti sull'uso dei fitofarmaci consentiti dalle leggi, i trattamenti fungicidi o insetticidi alle colture devono essere eseguiti almeno 40 giorni prima della raccolta.

Il seme - La semente necessaria per le colture dovrà essere un prodotto sementiero certificato dall'E.N.S.E., a garanzia della purezza varietale, dell'assenza di parassiti fungini oltre che della germinabilità.

L'essiccazione - Le operazioni di essiccazione del riso grezzo devono essere eseguite con mezzi e modalità operative tali da evitare o da ridurre al minimo la contaminazione degli involucri del grano di riso dagli eventuali residui del combustibile e da odori estranei. Sono da preferirsi essiccatoi a fuoco indiretto, possibilmente alimentati da metano oppure g.p.l. e similari.

Il riso grezzo o risone riposto in magazzino e quello offerto in vendita per la lavorazione non deve superare il 14% di umidità.

Lo stoccaggio del risone – Nella conservazione del risone, al risicoltore è fatto obbligo di eseguire ogni accorgimento per impedire l'insorgenza dei parassiti animali o fungini e quella di fermentazioni anomale.
Al termine dell'estate, comunque prima della raccolta del risone e del successivo immagazzinamento, nei magazzini, silos o celle di stoccaggio e nei locali contigui dovranno essere compiute le seguenti operazioni:

a) un preventivo trattamento mediante insetticidi, per evitare il ritorno degli insetti dai possibili rifugi nascosti in cui possono essersi rifugiati a seguito delle operazioni di pulizia eventualmente eseguite in precedenza;

b) le operazioni di pulizia e di asportazione dei residui impropri, dopo la disinfestazione, ad evitare il possibile ritorno degli insetti;

c) la pulizia integrale della mietitrebbiatrice dai residui di precedenti raccolti e quella dei veicoli propri e di terzi adibiti al trasporto del risone da immagazzinare o in vendita.

B. Metodi di ottenimento del prodotto alimentare, Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Modalità operative per la lavorazione del risone: le elaborazioni sul risone ammesse sono:

Per la preparazione del riso integrale o per la successiva raffinazione dei prodotti

Scortecciatura o sbramatura: operazione atta ad eliminare le glumelle del grano di riso "lolla", seguite dalle successive operazioni di calibratura del riso.

Per la preparazione del riso raffinato

Raffinazione o Sbiancatura - Operazione atta ad asportare dalla superficie del grano di riso per abrasione, le bande cellulari del pericarpo: le operazioni devono essere eseguite in modo da conseguire il grado di raffinazione definito di II° grado .

Le tecniche operative di raffinazione devono adeguarsi alle metodologie atte ad evitare che i grani presentino lesioni da microfratture.

Art. 6

Elementi di legame con l'ambiente geografico

Il territorio situato al confine nord-est della Regione Piemonte, nelle province di Vercelli e di Biella, per le specifiche e precipue caratteristiche della struttura geologica dei terreni fu indicato, ab antiquo, con particolare ed esclusiva definizione "Baraggia", distinguendola, anche mediante la dizione, dal più generico brughiera (Zona LXXII del Catasto Agrario denominata "Pianura risicola dell'Alto Vercellese o delle Baragge").

E' l'area pedemontana che dalle prealpi, site sotto il massiccio del Monte Rosa, si sviluppa verso il piano a terrazzi, o in lieve graduale declivio, da nord-ovest a sud-est.

L'ambiente ecologico che la caratterizza è particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e di fertilità dei terreni, qui di seguito ricordate:

- i suoli d'origine morenica formatisi durante il periodo diluvio-glaciale dall'alterazione in loco di materiali granitici e porfidi quarziferi delle alpi, risultano costituiti da limi, argille e sabbie, i derivati autoctoni della degradazione di quelle rocce.
- il suolo e il sottosuolo - contrariamente ad altri tipi di brughiera sabbiosi e con scheletro abbondante, d'origine alluvionale - sono generalmente compatti, asfittici, deficienti di vita microbica, poveri di humus. Mediante la lavorazione dei terreni, si rendono evidenti in superficie le concrezioni limonitiche, anche pisoliformi: i ferretti.
- all'analisi chimica i terreni, oltre che in eccesso di ferro, si dimostrano carenti di calcare, su livelli di acidità che oscillano da pH 4,5 a 5,5; sono inoltre assai poveri di componenti fosforici e potassici oltre che di sostanze umiche.
- l'irrigazione delle colture è assicurata, mediante canalizzazione, dai corsi d'acqua che scendono dalle Alpi e dalle Prealpi contribuendo, nella modesta presenza di inquinanti per la loro origine, a favorire un ambiente protetto. Le

derivazioni fluviali sono: il fiume Sesia derivato dai ghiacciai del Monte Rosa; il Cervo e l'Elvo che, unitamente ad altri torrenti minori derivati dalle Prealpi e dalle tre dighe con i relativi invasi posti sui torrenti Ostola, Ravasenella ed Ingagna, contribuiscono alla distribuzione delle acque destinate anche ad usi civici e potabile.

- in prospettiva climatica l'area resta costantemente sotto gli effetti della prospiciente catena montana da cui discendono flussi d'aria fredda a determinare inversioni termiche. Le temperature e l'umidità dell'aria, ambedue stabilite di norma a livelli minori di quelle misurabili nel piano, contribuiscono alla migliore formazione del grano di riso, determinando una più rapida maturazione.
- l'assieme delle situazioni geo-pedologiche, le edafiche dei terreni di risaia, le climatiche e le idriche hanno assicurato la formazione di un particolare habitat a nicchia ecologica protetta, all'interno della circoscritta e modesta area geografica sottesa tra il Sesia, l'Elvo e i rilievi prealpini.

Sotto il profilo morfologico e fisiologico le piante del riso coltivate in Baraggia assumono un abito vegetativo meno sviluppato rispetto a quello che la medesima varietà manifesta in altre aree di coltivazione; la maturazione si perfeziona con la riduzione del tempo necessario per completare la fase riproduttiva. Le frequenti inversioni termiche, favorite dall'ingresso dei venti che discendono dai monti, rendono più rapida la formazione delle cariossidi a perfezionamento della maturazione.

In virtù delle sopra ricordate situazioni di habitat, il grano del riso – per risaputa, tradizionale conoscenza ed esperienza – assume, nelle corrette condizioni agronomiche colturali una superiore compattezza dei tessuti cellulari, una superiore traslucidità, una minore dimensione in volume, peso e lunghezza, rispetto a quello che in altre zone acquisisce l'identico tipo varietale.

Proprio a causa delle ricordate situazioni di modesta feracità del terreno, unitamente ai predetti parametri ambientali, i risultati produttivi - di norma - sono inferiori a quelli ottenibili in situazioni ambientali più favorevoli; è uno dei motivi per i quali si consegue il miglioramento della qualità del riso sopra ricordata; conclamata e unanimemente riconosciuta dai consumatori.

In seguito alla cottura, il riso di Baraggia manifesta una superiore consistenza del grano rispetto all'omologo prodotto di altre zone e una minore collosità, a parità di trattamento o di metodologia nella preparazione dell'alimento.

La reputazione acquisita nel tempo dal riso raffinato prodotto nella Baraggia, fin dal XIX secolo, è affidata ad un prodotto ritenuto dal consumatore dotato di precipue caratteristiche di tenuta alla cottura: superiore consistenza e modesta collosità.

Tale reputazione è correlata alla indiscussa qualità delle varietà di riso nei tempi selezionate da risicoltori di Baraggia e ivi coltivate, successivamente adottate per la coltura e alimento anche in altre Regioni e aree risicole.

L'area geografica della Baraggia Biellese e Vercellese di coltivazione è compresa all'interno del più esteso comprensorio della "Baraggia Vercellese" delimitato con Regio Decreto 30.12.1929, n. 2357 e con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste 3 maggio 1931, n. 1458. (N.B. nel 1929 non esisteva la suddivisione geografica tra le Province attuali di Biella e Vercelli, per cui la "Baraggia" era solo Vercellese).

Le varietà create dai risicoltori della Baraggia risalgono almeno al XIX secolo e sono di seguito elencate: Ranghino (1887) ,Greppi (1906) Rosso Gorei (1922), Roncarolo Giovanni (1924), Riccardo Restano (1926), Generale Rossi (1926), Vercelli (1926), Pierrot (1927), S. Giacomo (1927), Barbero (1929), Carluccio Gallardi (1931), Battezzato (1935), Vercelli Gigante Inallettabile1936), Arborio (1946), Franco Roncarolo (1948), A 3 Marchetti (1950), Precoce Corbetta (1954), S. Domenico (1957), Rosa Marchetti (1964), Ariete (1980).

Fin dai primi anni del secolo scorso, il riso – coltura storica tradizionale della Baraggia – fu utilizzato anche quale simbolo di manifestazioni popolari anche di carattere sportivo, corse ciclistiche in particolare, cui parteciparono, campioni quali Coppi, Bartali e Magni con altri. La diversità della Baraggia e del suo riso fu descritta per circa 50 anni nel "Giornale di Risicoltura", edito mensilmente dal 1912 al 1952 dall'ex Istituto Sperimentale di Risicoltura di Vercelli, che riportò frequentemente articoli tecnico scientifici per motivare le peculiare caratteristiche dell'area di baraggia e per il riso che vi si produceva. Lo stesso Istituto, nel 1931, acquisì in comune di Villarboit (centro dell'area risicola di Baraggia) un'azienda risicola utilizzandola quale centro di ricerca allo scopo di perfezionare le specificità di produzione dell'area baraggiva.

Dal 1952 al su ricordato mensile fece seguito la rivista "Il Riso", edita dall'Ente Nazionale Risi (E.N.R), in cui articoli diversi ricordano le peculiari caratteristiche di qualità del riso prodotto in quest' area.

La coltivazione del riso nell'area delimitata della Baraggia si ritrova agli inizi del XVI secolo ed ha riscontri anche in atti notarili dell'anno 1606 nel Comune di Salussola, incluso nel perimetro delimitato.

ART. 7

Organismo di controllo

I controlli saranno effettuati da un organismo conforme a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE N. 510/2006.

ART. 8

Confezionamento, etichettatura e contrassegni

1- Confezionamento del Riso di Baraggia

Il prodotto D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" , per essere ammesso al consumo deve riportare sulla confezione la denominazione precisa della varietà agraria coltivata nel territorio e non quella di altra consimile, anche quando fosse concesso dalle norme vigenti.

Sono previste diverse forme di condizionamento e di confezionamento a seconda del mercato di destinazione.

Le confezioni di D.O.P. "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", ai fini dell'immissione al consumo, devono essere dei seguenti pesi espressi in Kg: 0,250 - 0,500 - 1,0 - 2,0 - 5,0 – 10,0 – 25,0 e devono essere presentati in sacchi, sacchetti di stoffa o di materiale plastico igienicamente idoneo a contenere prodotti alimentari, scatole di materiali differenti purché ammessi dalle norme di legge che regolano le condizioni igienico sanitarie sugli alimenti.

2 - L'etichettatura

Le denominazioni che devono comparire in caratteri di stampa sulle confezioni sono:

- il contrassegno (D.O.P.) della Comunità Europea;
- il Logo della D.O.P. " Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" , come identificato all'art. 10, che deve figurare sulla confezione in caratteri chiaramente distinguibili per dimensioni e colore, unitamente al predetto contrassegno;
- marchi privati delle riserie e pilerie, ragioni sociali, indicazioni varietali.

Sono vietate indicazioni laudative od ingannevoli.

ART. 9

Prodotti derivati o trasformati con l'impiego del Riso di Baraggia

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. Riso di Baraggia, anche a seguito di processi elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario a condizione che:

- il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
- gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) N. 510/2006.

ART. 10

Logo

Il "RISO DI BARAGGIA Biellese e Vercellese" sarà identificato dal Logo sotto identificato.
Descrizione del Logo
La espressione grafica del logo è tesa a favorire l'identificazione dell'alimento nel disegno della forma dei grani e anche per l'origine e le precipue caratteristiche dell'habitat geografico di coltura e cultura.
Alla base e in primo piano è la rappresentazione di tre grani di riso raffinato, diritti e accostati, come di norma sono presentati e visti dal consumatore. E' evidente all'apice dei grani la minuta area vuota in cui, prima della raffinazione, era collocato l'embrione della cariosside del riso.
Sullo sfondo bianco interno del Logo, campeggia l'immagine stilizzata del massiccio del Monte Rosa dai cui ghiacciai discendono le acque che, direttamente e primariamente, alimentano l'irrigazione delle risaie della Baraggia dalle cui coltivazioni trae origine esclusiva il riso regolamentato dal presente Disciplinare.
Fa da corollario al Logo, nella parte alta, il nome "RISO DI BARAGGIA" ed, in basso, l'indicazione del territorio amministrativo rappresentato, Biellese, e Vercellese.

MANUALE GRAFICO

Immagine del logo

Dimensioni

Le dimensioni possono variare in base alle varie tipologie di confezioni utilizzate, con il diametro esterno compreso tra 2,5 e 5 cm.

Carattere

Per tutte le scritte abbiamo usato il carattere: copperplate gothic
RISO DI BARAGGIA = copperplate gothic thirty three bc
BIELLESE E VERCELLESE = copperplate gothic thirty two bc

Valore dei colori per la riproduzione tipografica, espressi in percentuale di Ciano, Magenta, Giallo e Nero

Testo: Bianco
Filetto esterno verde: 100% Ciano - 100% Giallo
Cerchio blu di sfondo alle scritte: 100% Ciano - 80% Magenta - 20% Nero
Montagne: 65% Magenta
Chicchi di riso: Gradazione di grigio in quadricromia

06A07387

DECRETO 27 luglio 2006.

Riconoscimento del consorzio di tutela della I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione delle funzioni di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 89 del 5 aprile 2003 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pomodoro Pachino»;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela della I.G.P. Pomodoro Pachino con sede in Pachino (Siracusa), via P. Cassar Scalia n. 87, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta

in quanto, il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Socert - Società di certificazione a r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» con decreto ministeriale 10 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, successivamente prorogato;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 510/06 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del consorzio di tutela della I.G.P. «Pomodoro Pachino» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del consorzio di tutela della I.G.P. «Pomodoro Pachino», con sede in Pachino (Siracusa), via P. Cassar Scalia n. 87, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il consorzio di tutela della I.G.P. «Pomodoro Pachino» è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla I.G.P. «Pomodoro di Pachino» registrata con regolamento (CE) n. 617 della commissione del 4 aprile 2003.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la I.G.P. «Pomodoro di Pachino».

Art. 3.

Il consorzio di tutela della I.G.P. «Pomodoro Pachino» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il consorzio di tutela della I.G.P. «Pomodoro Pachino» può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della I.G.P. «Pomodoro di Pachino» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di tutela della I.G.P. «Pomodoro Pachino» sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della I.G.P. «Pomodoro di Pachino» appartenenti alla categoria produttori agricoli nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati, individuata all'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle

I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A07402

DECRETO 1° agosto 2006.

Proroga della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale dei ruoli dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti i decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987, e successivi decreti modificativi, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994, e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 1996, concernenti le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 11, in base al quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Preso atto dei tempi tecnici necessari per il rilascio agli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato di nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, adeguate alle innovazioni normative suddette;

Attesa pertanto la necessità di confermare la validità delle tessere in uso, prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2007;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, la validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni speciali, attualmente in uso agli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07386

DECRETO 4 agosto 2006.

Disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti della vendemmia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola.

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 del Consiglio ed in particolare, l'allegato V punto E il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;

Visto il regolamento (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 della Commissione e successive modifiche, che fissa alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 13 marzo 2006, recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»;

Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge 82/2006 il quale stabilisce che le regioni e province autonome, con proprio provvedimento, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino a IGT, VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei VSQ e dei VSQPRD nonché l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, il quale stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia venga autorizzato mediante apposito decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, previa richiesta delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003, ed in particolare l'art. 2 il quale stabilisce che l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli è autorizzata con apposito decreto del Ministero per le politiche agricole emanato a seguito di apposita richiesta avanzata dalle regioni e province autonome;

Considerata la necessità di procedere all'abrogazione del decreto ministeriale 3 settembre 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, in considerazione dell'intervenuta modifica alla normativa vigente;

Ritenuto opportuno garantire il rispetto della normativa comunitaria citata;

Sentita la Conferenza Stato-regioni

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla campagna 2006/2007 le regioni e province autonome di Trento e Bolzano autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nonché l'acidificazione dei prodotti citati in premessa, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso. La documentazione attestante l'accertamento delle condizioni climatiche viene conservata dalle regioni e province autonome e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

2. Copia del provvedimento di autorizzazione è inviato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale per le politiche agricole - Polagr IV - via XX settembre 20 - 00186 Roma - che provvede alla trasmissione alle altre amministrazioni interessate.

Art. 2.

Il decreto ministeriale 3 settembre 2001, citato in premessa, è abrogato. È abrogato, altresì, l'art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, citato in premessa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A07485

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 luglio 2006.

Modifica dei decreti 21 giugno 2004 e 5 ottobre 2004, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure

per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale. n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 dei predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 790 del 21 giugno 2004 con il quale, il progetto n. 10323/2001 presentato dalla Dompè S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 maggio 2006, ed in particolare il progetto n. 10323/2001 presentato dalla Dompè S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei decreti dirigenziali n. 790 del 21 giugno 2004, relativamente al suddetto progetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

10323 Dompè S.p.a. - L'Aquila (AQ) - «Identificazione e caratterizzazione di nuovi inibitori selettivi dell'attivazione di recettori a 7 domini di membrana».

Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004 e 5 ottobre 2004;

Variazione della titolarità: da Dompè S.p.a. a Dompè S.p.a. e Dompè Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A07389

DECRETO 20 luglio 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 8.192.185,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 15 febbraio 2006, 29 marzo 2006 e riportate nei rispettivi resoconti sommari:

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 dei territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare; i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la disponibilità fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1);

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (ai netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in nove anni in rate semestrali, costanti. posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

5. Il Ministero, con successiva documentazione, fomirà alla banca, ai finì della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 8.192.185,00, di cui € 5.475.480,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, gravano sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca, utilizzando gli appositi finanziamenti del fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla commissione europea in data 8 agosto 9000 ed € 2.716.705,00 nella forma del credito agevolato, gravano sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8179

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8179 del 07/08/2002 Comitato del 29/03/2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Ambiente integrato per l''E-learning e la gestione della conoscenza in rete

  Inizio: 01/01/2006

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

  Tecnopolis Csata S.C..R.L.

  VALENZANO (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 6.009.900,00
  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 5.209.900,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 800.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.964.900,00	€ 800.000,00	€ 5.764.900,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.209.900,00	€ 800.000,00	€ 6.009.900,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8179

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	45 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	45 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	50 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	50 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	50 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.872.700,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.716.705,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 8179/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 8179/F del 07/08/2002 Comitato del 29/03/2006

• Progetto di Formazion

Titolo: Ambiente integrato per l"e-learning e la gestione della conoscenza in rete

Inizio: 01/06/2006

Durata Mesi: 16

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Tecnopolis Csata S.C..R.L.

VALENZANO (BA)

• Costo Totale ammesso Euro 606.600,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	606.600,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	606.600,00

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 8179/F

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	80 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	0 %
Extra UE	70 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

20 % Progetti presentati da PMI

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	485.280,00
Credito agevolato	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 4144

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4144 del 08/05/2003 Comitato del 15/02/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: ACADEMIA (Advanced Computational Aerodynamic Design Environmente For Multidisciplinary Integrated Analysis); Settori Tecnologici di interesse del progetto: Aeronautica, Aerospaziale, Informatica.

Inizio: 01/11/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
CAPUA (CE)

- Costo Totale ammesso Euro 3.150.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 2.800.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 350.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.800.000,00	€ 350.000,00	€ 3.150.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.800.000,00	€ 350.000,00	€ 3.150.000,00

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 4144

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.117.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A07350

DECRETO 31 luglio 2006.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «CSPPNI S.r.l. - Centro studi di psicomotricità psicologia e neuropsichiatria infantile», ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 marzo 2005 con il quale è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «scuola di psicoterapia infantile»;

Vista l'istanza di reiterazione con la quale l'istituto «CSPPNI S.r.l. - Centro studi di psicomotricità psicologia e neuropsichiatria infantile» ha chiesto nuovamente l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, viale Marche, 93, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dodici unità e, per l'intero corso, a quarantotto unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 14 luglio 2006, ha ratificato il parere espresso dal precedente organo consultivo il quale, esaminata la reiterazione dell'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che l'esame della documentazione evidenzia la natura a specifica del modello presentato, riferito in modo non sufficientemente organico alla generale tradizione psicodinamica. Inoltre, il predetto organo consultivo rileva che il corpo docente non risulta sufficientemente qualificato in senso analitico-psicodinamico e che non risultano evidenze relative all'efficacia degli interventi ispirati dal modello descritto;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «CSPPNI S.r.l. - Centro studi di psicomotricità psicologia e neuropsichiatria infantile» con sede in Milano, viale Marche, 93, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07377

DECRETO 31 luglio 2006.

Diniego dell'abilitazione all'istituto «Scuola di psicoterapia psicosomatica espressivo-transpersonale», ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia psicosomatica espressivo-transpersonale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Assisi (Perugia) c/o «La Cittadella», via Ancajani n. 3, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 14 luglio 2006, ha ratificato il parere espresso dal precedente organo consultivo il quale, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che la proposta formativa abbia alla base una qualificata attività di ricerca e sperimentazione terapeutica, condotta anche su casi limite. L'esperienza pluriennale ha comportato di usare tecniche di intervento ed approcci terapeutici di varia natura e qualificazione scientifica. Tuttavia l'apprezzabile quadro di riferimento al momento attuale non si configura come modello teorico unitario e idoneo a sostenere un intervento formativo ancorato ad una specifica dottrina internazionalmente riconosciuta, accreditata ed attualizzata in una coerente tecnica psicoterapeutica. Il disegno complessivo che prevede l'interazione di più tecniche di intervento è ancora in progress, per quanto promettente;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia psicosomatica espressivo-transpersonale» con sede in Assisi (Perugia) c/o «La Cittadella», via Ancajani n. 3, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07378

DECRETO 31 luglio 2006.

Autorizzazione all'istituto «Associazione romana per la psicoterapia dell'adolescenza», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Associazione romana per la psicoterapia dell'adolescenza» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale all'istituto «Associazione romana per la psicoterapia dell'adolescenza» e stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Milano, via Omboni n. 4, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 gennaio 2006 trasmessa con nota n. 20 del 12 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Associazione romana per la psicoterapia dell'adolescenza», è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, via Omboni n. 4, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07379

DECRETO 31 luglio 2006.

Autorizzazione all'istituto «Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Ugo Bartolomei n. 18, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a dodici unità e, per l'intero corso, a quarantotto unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 ottobre 2005 trasmessa con nota prot. 807 del 27 ottobre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Telos S.r.l. - Società italiana di psicoterapia comunicativa» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, via Ugo Bartolomei n. 18, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a dodici unità e, per l'intero corso, a quarantotto unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07380

DECRETO 31 luglio 2006.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia», ad istituire e ad attivare nella sede di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno da 8 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareti conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareti espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 23 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale l'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia» è stato abilitato ad attivare nella sede di Bologna, via Barberia 13, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 8 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 settembre 2005 trasmessa con nota n. 730 del 28 settembre 2005;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 14 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e alla danza movimento terapia» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 23 luglio 2004, nella sede di Bologna, via Barberia, 13, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07382

DECRETO 31 luglio 2006.

Autorizzazione all'istituto «Il ruolo Terapeutico di Genova», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Genova, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareti conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 luglio 2003, con il quale l'istituto «Il Ruolo Terapeutico di Genova» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Genova da via Peschiera, 9/a, a via XX Settembre 32/5;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 gennaio 2006, trasmessa con nota prot. n. 20 del 12 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Il Ruolo Terapeutico di Genova» - abilitato con decreto in data 31 luglio 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale di Genova da via Peschiera, 9/a, a via XX settembre 32/5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07383

DECRETO 31 luglio 2006.

Autorizzazione all'Istituto «Scuola sperimentale per la formazione della psicoterapia e alla ricerca nel campo delle scienze umane applicate», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Napoli e ad aumentare il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 luglio 2003, con il quale l'istituto «Scuola sperimentale per la formazione alla psicoterapia e alla ricerca nel campo delle scienze umane applicate» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli, Centro direzionale

di Napoli - Isola F9 Palazzo Esedra, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli dal Centro direzionale di Napoli - Isola F9 Palazzo Esedra al «Centro Ulisse» presso l'ex Ospedale psichiatrico Frullone - via Comunale del Principe n. 16A, e l'aumento degli allievi da 15 a 20;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 gennaio 2006, trasmessa con nota prot. n. 20 del 12 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Scuola sperimentale per la formazione alla psicoterapia e alla ricerca nel campo delle scienze umane applicate» abilitato con decreto in data 31 luglio 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede Napoli dal Centro direzionale di Napoli - Isola F9 Palazzo Esedra al «Centro Ulisse» presso l'ex Ospedale psichiatrico Frullone - via Comunale del Principe n. 16A.

2. Il predetto Istituto è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07385

DECRETO 1° agosto 2006.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza», ad istituire e ad attivare nella sede di Reggio Emilia un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareti conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Reggio Emilia - Palazzo Caffari via Emilia S. Stefano, 25/E per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito, all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 gennaio 2006 trasmessa con nota prot. 20 del 12 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Reggio Emilia - Palazzo Caffari via Emilia S. Stefano, 25/e, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07381

DECRETO 1° agosto 2006.

Autorizzazione all'Istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Nuoro, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 2003, con il quale l'istituto «Tolman - Laboratorio si scienze cognitivo-comportamentali» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Nuoro un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Nuoro da via Ballero n. 83, a via Mughina n. 37 e via Monsignor Melas n. 15;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'11 gennaio 2006, trasmessa con nota prot. n. 20 del 12 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Tolman - Laboratorio di scienze cognitivo-comportamentali» - abilitato con decreto in data 29 settembre 2003 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Nuoro un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato coli decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede di Nuoro da via Ballero n. 83, a via Mughina n. 37 e via Monsignor Melas n. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il direttore generale: MASIA

06A07384

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 luglio 2006.

Rettifica del decreto 1° giugno 2006 di non inclusione della sostanza attivà endosulfan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono endosulfan e adeguamento degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005, relativa alla non iscrizione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto il decreto datato 1° giugno 2006 di non inclusione della sostanza attiva endosulfan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195, relativo alla revoca di alcuni prodotti fitosanitari che contengono endosulfan e limitazione degli impieghi di altri prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della decisione 2005/864/CE della Commissione del 2 dicembre 2005;

Rilevato che nell'art. 4 del citato decreto del 1° giugno 2006 erroneamente non è stato riportato il riferimento alla commercializzazione e all'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato *A* del citato decreto 1° giugno 2006;

Ritenuto di dover rettificare il decreto medesimo;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo 4 del decreto dirigenziale 1° giugno 2006 è sostituito dal seguente testo:

«1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato *A* del decreto 1° giugno 2006, è consentita fino al 2 giugno 2007.

2. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato *B* al presente decreto, relativamente agli usi diversi da quelli essenziali elencati nella V colonna del citato allegato *B*, è consentita fino al 2 giugno 2007.

3. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, riportati nell'allegato B al presente decreto, che risulteranno esistenti in commercio al 30 giugno 2007, sono consentiti fino al 31 dicembre 2007.

4. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte in considerazione del fatto che fino al 2 giugno 2007 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 19 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07411

DECRETO 24 luglio 2006

Modifica di denominazione del prodotto fitosanitario «Propamocarb» in «Vicarb».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Decreto direttoriale in data 6 aprile 1998, con il quale è stato registrato al n. 9583 il prodotto fitosanitario denominato PROPAMOCARB SARIAF a nome dell'impresa Sariaf S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni, 68, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 14 giugno 2006 dall'impresa medesima, diretta ad ottenere le seguenti modifiche:

l'autorizzazione a variare la denominazione del prodotto stesso in Vicarb;

l'estensione di produzione e confezionamento anche presso gli stabilimenti delle imprese: Sipcam S.p.a., sito in Salerano sul Lambro (LO e Irca Service S.p.a., sito in Fornovo S.Giovanni (Bergamo);

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È intestata a nome dell'impresa Sariaf Gowan S.p.a., con sede in Faenza (Ravenna), via Morgagni, 68, l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Poltiglia Bordolese Sipcam liquida», registrato al n. 1466 con decreto ministeriale del 30 aprile l974, a seguito di passaggio di proprietà dall'impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, via Carroccio, 8, avvenuto con atto notarile in data 3 giugno 2006.

È altresì autorizzata la modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo in Basiram L.

Sono approvate le etichette allegate al presente decreto, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Lo smaltimento delle scorte del prodotto con precedente etichettatura è consentito entro dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte stesse.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07404

DECRETO 24 luglio 2006.

Modifica di denominazione del prodotto fitosanitario «Delancol» in «Laned C».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente, «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto direttoriale in data 3 dicembre 1981 con il quale è stato registrato al n. 4562 il prodotto fitosanitario denominato «Delancol» a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano, via Gallarate n. 139, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2006, dall'inpresa medesima, diretta ad ottenere le seguenti autorizzazioni:

la modifica di denominazione del prodotto fitosanitario Delancol a Laned C;

la produzione del prodotto sopra citato nell'officina dell'impresa Syngenta Crop Protection Monthey S.A., sito in Monthey (Svizzera), rinunciando contestualmente alla produzione presso lo stabilimento Syngenta - Yalding, sito in Kent (UK);

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano, via Gallarate n. 139, già autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Delancol, registrato al n. 4562 con decreto direttoriale in data 3 dicembre 1981, è autorizzata alle seguenti variazioni:

modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da Delancol a Laned C;

produzione del prodotto sopra citato nell'officina dell'impresa Syngenta Crop Protection Monthey S.A., sito in Monthey (Svizzera), rinunciando contestualmente alla produzione presso lo stabilimento Syngenta - Yalding, sito in Kent (UK).

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07406

DECRETO 24 luglio 2006.

Modifica di denominazione del prodotto fitosanitario «Delan» in «Laned».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 17 del 10 giugno 1995, pubblicata nel S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto direttoriale in data 23 ottobre 1981, con il quale è stato registrato al n. 4507 il prodotto fitosanitario denominato Delan a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano, via Gallarate, n. 139, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2006, dall'impresa medesima, diretta ad ottenere le seguenti autorizzazioni:

la modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da Delan a Laned;

la produzione del prodotto sopra citato nell'officina dell'impresa Syngenta Crop Protection Monthey S.A., sito in Monthey (Svizzera), rinunciando contestualmente alla produzione presso lo Stabilimento Syngenta - Yalding, sito in Kent (UK);

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede in Milano, via Gallarate, n. 139, già autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Delan, registrato al n. 4507 con decreto direttoriale in data 23 ottobre 1981, è autorizzata alle seguenti variazioni:

alla modifica di denominazione del prodotto fitosanitario medesimo da Delan a Laned;

alla produzione del prodotto sopra citato nell'officina dell'impresa Syngenta Crop Protection Monthey S.A., sito in Monthey (Svizzera) rinunciando contestualmente alla produzione presso lo stabilimento Syngenta - Yalding, sito in Kent (UK).

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A07405

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 luglio 2006.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15520).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi regolamenti adottati dalla Commissione in attuazione dell'art. 6 del medesimo regolamento;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'art. 25 recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato regolamento (CE) n. 1606/2002;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali e in particolare l'art. 9, comma 3, che dispone che la CONSOB predispone gli schemi di bilancio per le società di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 2, diverse da quelle di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 2;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005;

Ritenuta la necessità di modificare il regolamento adottato con delibera n. 11971/1999, per tener conto delle previsioni di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di parti correlate;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005 e n. 15232 del 29 novembre 2005, è modificato ed integrato come segue:

«L'art. 78 è sostituito dal seguente:

«Art. 78 *(Note al bilancio)*. — 1. Gli emittenti azioni indicano, nelle note al bilancio, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'allegato 3C, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate. I compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società controllate, sono indicati a livello aggregato.».

L'art. 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79 *(Relazione sulla gestione)*. — 1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'allegato 3C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.».

Nell'allegato 3C «Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali»:

al primo capoverso, le parole «nota integrativa» sono sostituite dalle parole «note al bilancio»;

in tutto il corpo dell'allegato le parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali» sono sostituite con le parole «componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali ed i dirigenti con responsabilità strategiche»;

la specificazione, per ogni tipologia di informazioni richieste negli schemi (compensi nello schema 1; stock-option nello schema 2 e partecipazioni detenute nello schema

3) che i dati relativi ai «dirigenti con responsabilità strategiche» sono indicati a livello aggregato.

Nell'art. 156, dopo la lettera *k)*, è inserita la seguente lettera:

«*k-bis)* la comunicazione Consob n. 94001437 del 23 febbraio 1994;».

Gli articoli 81-*bis*, 82-*bis*, 155-*bis* e l'Allegato 3 C-*bis* sono soppressi.

II. La presente delibera è pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2006

Il presidente: CARDIA

06A07399

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 28 giugno 2006.

Aggiornamento per il trimestre luglio-settembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica, disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 132/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2006

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;

la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;

la legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;

la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;

la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 30 dicembre 2004, n. 311;

la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

la legge 23 dicembre 2005, n. 266;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità e del gas;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;

il decreto del Ministro delle attività produttive 6 agosto 2004, recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica (di seguito: decreto 6 agosto 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE (di seguito: decreto 22 giugno 2005);

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, recante Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante aggiornamento

delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto del Ministro delle attività produttive 5 dicembre 2005, recante direttive per la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico;

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005, recante direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 13 dicembre 2005 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, recante Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attività produttive 28 febbraio 2003;

il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, recante norme per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;

il decreto del Ministro delle attività produttive 3 aprile 2006, recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;

Viste:

le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 24 settembre 2003, n. 109/03, 25 giugno 2004, n. 103/04, 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05, 28 settembre 2005, n. 201/05, 29 dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006, n. 61/06;

la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01) e in particolare l'art. 2;

la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03) e in particolare l'art. 10;

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 152/03) e in particolare l'art. 4;

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/2003);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 e in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/04) e in particolare l'art. 77;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04) e in particolare l'art. 10;

la deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05;

la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;

la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05;

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 292/05;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05) e in particolare il punto 2;

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06) e in particolare l'art. 9;

la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;

la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2006, n. 80/06;

la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;

la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006, n. 103/06 come modificata con deliberazione 1° giugno 2006, n. 107/06;

la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06 (di seguito: deliberazione n. 123/06);

la nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004;

Visti:

la comunicazione dell'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) del 14 giugno 2006, prot. Autorità n. 014372, del 16 giugno 2006;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 22 giugno 2006, prot. Autorità n. 015102, del 23 giugno 2006;

la comunicazione dell'Acquirente unico del 26 giugno 2006, prot. Autorità n. 015308, del 26 giugno 2006;

la comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di seguito: Gestore del sistema elettrico) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 9 giugno 2006, prot. Autorità n. 014145 del 14 giugno 2006;

la comunicazione della Cassa del 16 maggio 2006, prot. Autorità n. 012025 del 17 maggio 2006;

la comunicazione della Cassa del 15 giugno 2006, prot. Autorità n. 014979, del 22 giugno 2006;

la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 19 giugno 2006, prot. Autorità n. 014808, del 21 giugno 2006;

la comunicazione di Terna del 21 giugno 2006, prot. Autorità n. 015401, del 27 giugno 2006;

la comunicazione di Terna del 22 giugno 2006, prot. Autorità n. 015307, del 26 giugno 2006;

Considerato che:

gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;

l'art. 33, comma 33.3, lettera *a)* del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;

ai sensi dell'art. 33, comma 33.3, lettera *b)* del Testo integrato, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;

sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna si evidenzia un elemento di incertezza relativo alla quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato con riferimento al mese di marzo;

relativamente al periodo gennaio-aprile 2006, sulla base dei valori pubblicati dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2006, pari a circa 230 milioni di euro;

il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente PC superiore al 5% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;

relativamente al periodo gennaio-aprile 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2006, pari a circa 120 milioni di euro;

il completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;

con la deliberazione n. 123/06 si è avviato un procedimento atto a definire misure urgenti ai fini di incrementare il livello di concorrenzialità presente nel mercato del servizio di dispacciamento e, conseguentemente, di contenere i costi a carico dei clienti finali per l'erogazione del servizio di dispacciamento;

la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2005 in capo al Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non è ancora disponibile;

il decreto 22 giugno 2005, prevede un piano di pagamento contingentato delle partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, il cui effetto si esaurisce il 30 giugno 2006;

ai sensi dell'art. 3, comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005, sulle partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, a decorrere dal

1º gennaio 2006, è prevista l'applicazione di un interesse a favore degli aventi diritto relativamente alle partite non rimborsate;

i flussi generati dall'attuale aliquota della componente A6 di cui al comma 59.1 del Testo integrato, destinata alla copertura dei costi non recuperabili, non sono sufficienti a garantire le esigenze di pagamento dei costi non recuperabili entro i termini stabiliti;

il conto di cui all'art. 59.1, lettera *b)* del Testo integrato (di seguito: Conto A3), risulta debitore nei confronti del conto di cui al comma 59.1, lettera *e)* (di seguito: Conto A6), per un ammontare pari ad oltre 676 milioni di euro;

la Cassa gestisce, oltre ai conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, anche i conti di cui all'art. 2 della deliberazione n. 306/01, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 138/03, di cui all'art. 4 della deliberazione n. 152/03, di cui all'art. 77 della deliberazione n. 168/04, di cui all'art. 10 della deliberazione n. 170/04, di cui al punto 2 della deliberazione n. 297/05 e di cui all'art. 9 della deliberazione n. 50/06;

il conto per il funzionamento della Cassa, di cui alla lettera *o)* del comma 59.1 del Testo integrato, è attualmente alimentato dai restanti conti di cui al medesimo comma 59.1;

ai sensi del comma 59.4 del Testo integrato, la Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 59.1 del medesimo Testo integrato, per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro;

Ritenuto opportuno:

modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al secondo trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PC;

date le previsioni formulate per il terzo trimestre 2006 da Terna relativamente agli oneri di dispacciamento, adeguare prudenzialmente il livello medio annuo dell'elemento OD, aumentando il valore stimato relativo ai mesi da maggio a giugno dell'anno 2006 e mantenendo invariata la previsione fatta nel precedente aggiornamento per i mesi da luglio a dicembre del medesimo anno;

limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC, al 5% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;

limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;

rinviare ad un successivo aggiornamento l'eventuale adeguamento della componente UC1;

prevedere che il disallineamento finanziario evidenziato dalla gestione della componente A3 venga transitoriamente sopportato dal Gestore del sistema elettrico, anche tenuto conto dei proventi da interessi attivi rinvenienti dalla gestione delle partite economiche finanziate da parte della medesima componente, maturati nel corso dei primi mesi del corrente anno;

dare disposizioni alla Cassa affinché:

a) tramite l'ottimizzazione della gestione finanziaria delle giacenze disponibili nei conti di gestione e, in primo luogo, dei conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, venga contenuto l'onere finanziario derivante dal tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;

b) in relazione a quanto indicato alla precedente lettera *a)*, provveda a riavviare il pagamento delle partite economiche di cui al richiamato decreto 6 agosto 2004 già nel corso del mese di luglio 2006 e, successivamente, con cadenza trimestrale;

adeguare l'aliquota della componente tariffaria A6, in coerenza con gli obbiettivi sopra richiamati di contenimento dell'onere finanziario derivante dal tardato pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;

disporre l'avvio della graduale restituzione da parte del Conto A3 delle anticipazioni ricevute dal Conto A6, destinando a tale scopo il gettito della componente tariffaria A3 raccolto direttamente dalla Cassa, salvo quanto erogato direttamente dalla Cassa, senza il tramite del Gestore del sistema elettrico, a copertura di oneri gravanti sul medesimo Conto A3;

modificare il Testo integrato, prevedendo che il Conto per il funzionamento della Cassa, di cui al comma 59.1, lettera *o)* del medesimo Testo integrato sia alimentato, proporzionalmente, da tutti i conti gestiti dalla Cassa stessa;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato), integrate come segue:

Conto A3 è il conto di cui al comma 59.1, lettera *b)* del Testo integrato, finanziato dalla componente tariffaria A3;

Conto A6 è il conto di cui al comma 59.1, lettera *e)* del Testo integrato, finanziato dalla componente tariffaria A6.

Art. 2.

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

1. I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento.

2. Per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2006, sono confermati i valori degli elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.

3. I valori della componente CCA per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, e 3.3 allegate al presente provvedimento;

4. I valori dell'elemento PV e della componente CAD per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente provvedimento.

5. I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il terzo trimestre (luglio - settembre) 2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al presente provvedimento.

Art. 3.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

1. La Cassa provvede al rimborso delle partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004, al netto delle quote già rimborsate, per un importo complessivo pari a 670 milioni di euro, pro quota tra i soggetti aventi diritto. Il pagamento è effettuato nel rispetto delle seguenti scadenze:

i) entro il 5 luglio 2006, per un importo non inferiore a 350 milioni di euro;

ii) entro il 21 luglio 2006, per un importo pari alla differenza tra 670 milioni di euro e la somma erogata ai sensi del precedente punto *i)*.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 59.4 del Testo integrato, la Cassa è autorizzata ad utilizzare, temporaneamente e in funzione degli obbiettivi di cui al comma 5 del presente articolo, le giacenze esistenti presso tutti i conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa, con priorità alle giacenze relative ai conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato.

3. A partire dal quarto trimestre 2006, con cadenza trimestrale, la Cassa provvede al rimborso delle partite economiche di cui agli allegati A, B e C del decreto 6 agosto 2004, compatibilmente con le giacenze esistenti e con gli obbiettivi di cui al comma 5 del presente articolo, assicurando che:

i) le partite economiche di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 22 giugno 2005, vengano rimborsate integralmente entro la fine dell'anno successivo a quello di competenza, e comunque entro il 31 dicembre 2009;

ii) le partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto 6 agosto 2004, al netto delle quote già erogate, vengano rimborsate subordinatamente al soddisfacimento di quanto stabilito al punto *i)* del presente comma, e comunque entro il 31 dicembre 2009;

iii) le partite economiche di cui all'allegato C del decreto 6 agosto 2004, relativamente all'importo di competenza dell'anno 2004, al netto delle quote già erogate, vengano rimborsate subordinatamente al soddisfacimento di quanto stabilito al punto *i)* e al punto *ii)* del presente comma, e comunque entro il 31 dicembre 2009.

4. A far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione, il gettito tariffario della componente A3 versato alla Cassa dalle imprese distributrici diverse da quelle di cui al comma 54.2 del Testo integrato, è destinato alla reintegrazione delle anticipazioni effettuate dal Conto A6 al Conto A3, salvo quanto erogato direttamente dalla Cassa, senza il tramite del Gestore del sistema elettrico, a copertura di oneri gravanti sul medesimo Conto A3.

5. La Cassa, entro il 12 luglio 2006 e, successivamente a tale data, con cadenza almeno bimestrale, sottopone alla Direzione tariffe dell'Autorità un'analisi dettagliata della gestione finanziaria dei conti da questa amministrati prevista per i dodici mesi successivi che, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento, tenga conto degli obbiettivi di:

i) minimizzazione degli oneri gravanti sui conti di gestione e dovuti al riconoscimento di interessi per tardato pagamento;

ii) completa reintegrazione delle anticipazioni effettuate a favore del Conto A6 da parte di altri conti, entro la fine dell'anno 2007, coerentemente con le esigenze di cassa dei medesimi conti.

Art. 4.

Modificazioni del Testo integrato

1. La lettera *o)* del comma 59.1 del Testo integrato è sostituita dalla seguente:

«*o*) il Conto oneri per il funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale da tutti i Conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa;».

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e alla Cassa.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dal 1° luglio 2006.

3. Il Testo integrato, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento è pubblicato, a seguire, sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 28 giugno 2006

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1.1: Elemento PC per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	8,38
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	6,81
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	9,33
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	6,46
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9,16
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	7,86

Tabella 1.2: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	11,32	6,03
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,11	5,82
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	11,45	6,16
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	10,53	5,52
lettera e)	Altre utenze in media tensione	10,90	5,89
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	10,53	5,61

Tabella 1.3: Elemento PC per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		PC (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	16,16	11,41	9,07	5,53
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	16,16	11,41	9,07	5,53
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	16,16	11,41	9,07	5,53
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	15,33	10,83	8,60	5,25
lettera e)	Altre utenze in media tensione	15,33	10,83	8,60	5,25
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	15,01	10,60	8,42	5,14

Tabella 2.1: Elemento OD per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,56
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,55
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,56
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,53
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,53
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,52

Tabella 2.2: Elemento OD per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		OD (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	0,44	0,44	0,44	0,44
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,44	0,44	0,44	0,44
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	0,44	0,44	0,44	0,44
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	0,42	0,42	0,42	0,42
lettera e)	Altre utenze in media tensione	0,42	0,42	0,42	0,42
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	0,41	0,41	0,41	0,41

Tabella 3.1 Componente CCA per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	9,10
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	7,52
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	10,05
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	7,15
lettera e)	Altre utenze in media tensione	9,85
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	8,54

Tabella 3.2: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie FB1, FB2

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)	
		FB1	FB2
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	12,04	6,75
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	11,82	6,53
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	12,17	6,88
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	11,22	6,21
lettera e)	Altre utenze in media tensione	11,59	6,58
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	11,21	6,29

Tabella 3.3: Componente CCA per i clienti finali dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 ed F4

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato		CCA (centesimi di euro/kWh)			
		F1	F2	F3	F4
lettera a)	Utenza domestica in bassa tensione	16,76	12,01	9,67	6,13
lettera b)	Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	16,76	12,01	9,67	6,13
lettera c)	Altre utenze in bassa tensione	16,76	12,01	9,67	6,13
lettera d)	Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	15,91	11,41	9,18	5,83
lettera e)	Altre utenze in media tensione	15,91	11,41	9,18	5,83
lettera f)	Utenze in alta e altissima tensione	15,58	11,17	8,99	5,71

Tabella 4: Elemento PV

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		PV (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	5,44
901	1800	5,45
1801	2640	8,13
2641	4440	10,18
	oltre 4440	8,13

Tariffa D3	
	PV (centesimi di euro/kWh)
	8,13

Tabella 5: Componente CAD

Tariffa D2		
Fasce di consumo (kWh/anno)		CAD (centesimi di euro/kWh)
da	a	
0	900	7,63
901	1800	7,67
1801	2640	10,35
2641	4440	12,40
	oltre 4440	10,35

Tariffa D3	
	CAD (centesimi di euro/kWh)

Tabella 6.1 Componenti tariffarie A

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	A2			A3			A4			A5			A6	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh		centesimi di euro/kWh	
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,05	0,05	-	0,88	0,88	-	0,13	0,13	-	-	-	0,27	0,27
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,03	0,03	-	1,12	1,12	-	0,24	0,24	-	-	-	0,27	0,27
lettera c) Altre utenze in bassa tensione														
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,05	-	-	0,88	-	-	0,24	-	-	-	-	0,27	-
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,02	0,02	4.469,37	1,20	1,20	-	0,24	0,24	-	-	-	0,27	0,27
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,02	-	-	0,88	-	-	0,24	-	-	-	-	0,27	-
lettera e) Altre utenze in media tensione	371,85	0,02	-	3.718,79	0,98	-	-	0,24	-	-	-	-	0,27	-
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,02	-	4.689,96	0,90	-	-	0,24	-	-	-	-	0,27	-

Tabella 6.2: Componenti tariffarie UC e MCT

Tipologie di contratto di cui comma 2.2 del Testo integrato	UC1		UC3		UC4		UC5		UC6			MCT	
	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro / kW/anno	centesimi di euro/kWh	centesimi di euro/punto di prelievo per anno	centesimi di euro/kWh
lettera a) Utenza domestica in bassa tensione	-	0,15	-	0,04	-	0,04	-	0,04	-	32,88	0,01	-	0,01
lettera b) Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,15	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-	0,03	-	0,01
lettera c) Altre utenze in bassa tensione													
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,15	-	0,04	-	0,03	-	0,04	278,40	-	0,01	-	0,01
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	-	0,15	-	0,04	-	0,03	-	0,04	278,40	-	0,01	-	0,01
lettera d) Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,15	-	0,02	-	-	-	0,04	-	-	0,02	-	0,01
lettera e) Altre utenze in media tensione	-	0,15	-	0,02	-	0,02	-	0,04	16.178,88	-	-	-	0,01
lettera f) Utenze in alta e altissima tensione	-	0,15	-	0,01	-	0,01	-	0,04	-	-	-	-	0,01

Tabella 7: Componenti tariffarie A, UC e MCT per i soggetti di cui al comma 72.2 del Testo integrato

	A2	A3	A4	A5	A6	UC1	UC3		UC4	UC5	UC6			MCT
	(centesimi di euro/kWh)	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/punto di prelievo per anno)*	*(centesimi di euro/kW/anno)*	*(centesimi di euro/kWh)*	*(centesimi di euro/kWh)*
Alluminio primario	0,02	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,02	0,90	0,24	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n 730, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n 1165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

06A07270

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 26 luglio 2006.

Trasporto marittimo - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 10 maggio 2006 tra Ustica Lines S.p.a e le segreterie provinciali di Messina delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Usclac-Uncdim relativo all'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nella tratta Milazzo-Eolie servita dalla flotta di Ustica Lines S.p.a (pos. 24475). (Deliberazione n. 06/446).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nella seduta del 26 luglio 2006;

Premesso che:

1. La Ustica Lines S.p.a. svolge il servizio di trasporto marittimo passeggeri sulle tratte Milazzo-Eolie;

2. in data 10 maggio 2006, Ustica Lines S.p.a. e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Usclac-Uncdim, segreterie provinciali del settore marittimo di Messina, hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale marittimo in servizio presso le navi della flotta;

3. In data 23 maggio 2006, il testo del predetto accordo è stato inviato in commissione per la valutazione di idoneità;

4. Con note del 12 giugno 2006, prot. numeri 6606, 6607, 6608, pos. 24475, la Commissione ha avviato una istruttoria, onde poter pervenire ad una adeguata valutazione dell'accordo in oggetto, richiedendo alle aziende Ustica Lines S.p.a., N.G.I. traghetti S.p.a., Siremar S.p.a., di fornire, attraverso idonea documentazione scritta, dati relativi a:

a) servizi erogati dalle aziende sopra indicate sulle tratte Milazzo-Eolie;

b) orari dei servizi sia in inverno che in estate e nei giorni festivi;

c) eventuali altre aziende che coprono le stesse tratte;

5. Con note del 20 giugno 2006, prot. numeri 7009, 7010, 7011, pos. 24475, la Commissione ha rinnovato alle aziende sopra specificate le richieste descritte nel punto n. 4 del premesso;

6. Ustica Lines S.p.a., N.G.I. traghetti S.p.a. e Siremar S.p.a., hanno risposto alle richieste della Commissione rispettivamente in data 20 giugno 2006, 21 giugno 2006 e 28 giugno 2006;

7. In data 6 luglio 2006 il testo dell'accordo oggetto di valutazione è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ricevendo parere favorevole dell'Unione nazionale consumatori (il 10 luglio 2006) e dell'Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC il 12 luglio 2006);

Considerato che:

1. Lo sciopero nel settore marittimo è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dall'accordo del Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 (valutato idoneo con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, integrato con le modifiche introdotte dall'accordo del 14 dicembre 2001, valutato idoneo con delibera n. 02/27 del 14 febbraio 2002, e dall'accordo del 15 settembre 2003, valutato idoneo con delibera n. 03/149 del 29 ottobre 2003, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003);

2. L'accordo oggetto di valutazione, sottoscritto da Ustica Lines S.p.a. e dalle organizzazioni sindacali segreterie provinciali del settore marittimo di Messina, FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Usclac-Uncdim, contiene la sola disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, ferme restando le disposizioni contenute nella legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché i contenuti dell'accordo Tirrenia del 1° agosto 2000 e successive modifiche, espressamente citato dalle parti nelle premesse del testo;

3. In particolare le parti concordano che in caso di sciopero nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 14 giugno) la linea Milazzo-Eolie con partenza da Milazzo alle ore 7,25 non parteciperà alla protesta ed effettuerà il normale itinerario di andata e ritorno garantendo i collegamenti con le isole. Mentre in caso di sciopero nel periodo estivo (dal 15 giugno al 30 settembre) la linea Milazzo-Eolie, con partenza da Milazzo alle ore 7,50, non parteciperà allo sciopero ed effettuerà il normale itinerario di andata e ritorno garantendo i collegamenti con le isole;

4. In caso di sciopero dei lavoratori marittimi della flotta Ustica Lines S.p.a. verrà garantita come prestazione indispensabile una sola corsa sia in inverno che in estate;

5. Dalla istruttoria compiuta dalla Commissione è emerso che la stessa tratta è servita dalle Compagnie Siremar S.p.a. e N.G.I. Traghetti S.p.a., le quali garantiscono il trasporto sia nel periodo invernale che in quello estivo, parimenti ad Ustica Lines S.p.a., dal lunedì alla domenica. In particolare nel periodo invernale sono previste corse in partenza da Milazzo alle ore 6,30 (N.G.I. Traghetti), alle ore 10 (Siremar), alle ore 21 (N.G.I. Traghetti); mentre nel perido estivo alle

ore 6,30, 7,30, 21 (N.G.I. Traghetti), ore 10, 14,30 (Siremar S.p.a.) con potenziamento delle stesse nel periodo di massima affluenza degli utenti (luglio-agosto);

6. Risulta pertanto garantito il diritto alla mobilità del cittadino-utente;

Valuta idoneo

L'accordo aziendale sottoscritto in data 10 maggio 2006 tra Ustica Lines S.p.a. e le segreterie provinciali del settore marittimo di Messina delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Usclac-Uncdim, relativo alla individuazione delle sole prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, precisando che per tutte le altre disposizioni resta fermo quanto stabilito dalla legge n. 146 del 1990 e successive modifiche nonché dall'accordo Tirrenia del 1° agosto 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Dispone:

La comunicazione della presente delibera alla Ustica Lines S.p.a., alle segreterie provinciali del settore marittimo di Messina delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Usclac-Uncdim, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al prefetto di Messina, nonché l'inserimento nel sito Internet della Commissione;

Dispone altresì:

La pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2006

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2006, addì 10 del mese di maggio in Milazzo, tra l'Ustica Lines S.p.a. e le segreterie provinciali del settore marittimo di Messina di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e USCLAC-UNCDIM.

Le parti si sono incontrate per definire i servizi minimi indispensabili da garantire in caso di sciopero del settore Messina.

In particolare, le parti visti:

la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

la regolamentazione degli scioperi nel settore dei trasporti marittimo allegato al protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000);

le norme generali per i servizi pubblici di trasporto contenute nel protocollo d'intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986.

Considerato:

Gli allegati orari di linea (estivi ed invernali) di cui al contratto di servizio stipulato tra regione Siciliana e Ustica Lines S.p.a. per i collegamenti da e per le Isole Eolie;

Che sulle stesse tratte i collegamenti vengono quotidianamente garantiti da altre due vettori, quali Siremar S.p.a. (navi ed aliscafi) ed N.G.I. S.p.a. (traghetti);

Che è escluso che i normali collegamenti con le isole possano intendersi tutti come essenziali;

Concordano

Che in caso di sciopero nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 14 giugno) nei termini e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, la linea Milazzo-Eolie con partenza da Milazzo alle ore 7,25 non parteciperà alla protesta ed effettuerà il normale itinerario orario di andata e ritorno garantendo i collegamenti con le isole.

Che in caso di sciopero nel periodo estivo (dal 15 giugno al 30 settembre) nei termini e nei modi stabiliti dalla vigente normativa, la linea Milazzo-Eolie con partenza da Milazzo alle ore 7,50 non parteciperà alla protesta ed effettuerà il normale itinerario orario di andata e ritorno garantendo i collegamenti con le isole.

In caso di modifiche di linee o itinerari orari le parti si riurniranno per eventuali integrazioni o correzioni.

Ai sensi della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

USTICA LINES S.p.a. «firmato»

FILT-CGIL «firmato»

FIT-CISL «firmato»

UILTRASPORTI «firmato»

USCLAC-UNCDIM «firmato»

06A07408

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 24 luglio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Vista la delibera n. 427 del 4 ottobre 2006 con la quale il senato accademico, a conclusione di una riflessione sull'istituto del garante e sui requisiti minimi dei corsi di studio previsti dalla normativa ministeriale, ha

deliberato di istituire una commissione con il compito di formulare una proposta di modifica degli articoli 26-*bis*, 27, 28, 29 e 49 dello statuto;

Vista la proposta di modifica di statuto presentata dalla suddetta commissione nel rispetto del mandato conferito, contenente altresì alcune modifiche al regolamento didattico di Ateneo;

Viste le delibere n. 83 del 14 febbraio 2006 e n. 98 del 28 febbraio 2006 con le quali il senato accademico ha approvato con modifiche il testo proposto dalla commissione;

Vista la delibera n. 113 del 21 marzo 2006 con la quale il senato accademico ha approvato definitivamente le modifiche degli articoli 20, 23, 26-*bis*, 27, 28, 29, 33 e 49 dello statuto, sentito il parere del consiglio degli studenti;

Vista la nota prot. n. 2086 del 18 maggio 2006 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulle proposte di modifica dello statuto;

Constatato che le modifiche apportate con il presente decreto concernono anche alcuni aspetti della procedura di elezione dei presidenti dei corsi di studio;

Ritenuto per ragioni di opportunità di dover fissare al 1º novembre 2006 l'entrata in vigore delle suddette modifiche, come comunicato al senato accademico il 20 giugno 2006;

Rilevato pertanto che le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 26-*bis*, 27, 28 e 29 troveranno applicazione per le procedure di elezione dei presidenti dei corsi di studio avviate successivamente al 31 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

1. L'art. 20 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:

a) dei corsi di studio attivati secondo la normativa vigente;

b) dei corsi di dottorato di ricerca per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.

2. L'istituzione e attivazione di nuovi corsi di studio è disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.

3. L'Università inoltre può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.».

Art. 3.

1. All'art. 23, comma 6, la dizione «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto» è sostituita con la dizione «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».

Art. 4.

1. L'art. 26-*bis* «Garanti dei corsi di studio» è abrogato.

Art. 5.

1. All'art. 27 sono apportate le modifiche indicate nei paragrafi seguenti.

2. Al comma 3 la parola «garanti» è sostituita con le parole «professori di ruolo e ricercatori».

3. Al comma 4, la lettera *a)* è abrogata.

4. Al comma 4, lettera *b)* sono soppresse le parole «anche se non garanti».

5. Il comma 6 è abrogato.

6. Il comma 10 è sostituito dal seguente: «La composizione del consiglio di corso di studio nelle fasi di istituzione e attivazione di un corso è disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo».

7. Dopo il comma 10 è introdotto il seguente comma 10-*bis*: «Fatto salvo quanto previsto all'art. 49, comma 2, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano titolari di corsi di insegnamento nel corso di studio soltanto se intervengono all'adunanza».

Art. 6.

1. All'art. 28 sono apportate le modifiche indicate nei paragrafi seguenti.

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente: «Il presidente è eletto a scrutinio segreto fra i professori di ruolo membri del consiglio, che siano professori di ruolo della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà».

3. Al comma 4 il periodo «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno i due terzi dei garanti» è sostituito dal seguente: «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».

4. Al comma 5 il periodo «Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i garanti che siano professori di ruolo» è sostituito dal seguente: «Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo del corso».

Art. 7.

1. All'art. 29, comma 2, la lettera *a)* è abrogata.

2. All'art. 29, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica è unificata essa è costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti ed è presieduta dal presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti e sono presiedute dal presidente del consiglio aggregato che può delegare il vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o più delle commissioni».

Art. 8.

1. All'art. 33, comma 4, la dizione «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto» è sostituita dalla seguente: «Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto».

Art. 9.

1. All'art. 49, il comma 2-*bis* è abrogato.

Art. 10.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entrano in vigore il 1° novembre 2006.

2. Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 26-*bis*, 27, 28 e 29 si applicano alle procedure di elezione dei presidenti dei corsi di studio avviate successivamente al 31 ottobre 2006.

3. Il presente decreto è pubblicato inoltre nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa e all'albo ufficiale di Ateneo.

Pisa, 24 luglio 2006

Il rettore: PASQUALI

06A07333

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Curia Generalizia dell'Istituto Serve del Signore e della Vergine di Matarà, in Segni.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Curia Generalizia dell'Istituto Serve del Signore e della Vergine di Matarà, con sede in Segni (Roma).

06A07433

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita dei Santi Antonio e Rocco, in Varese Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2006, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla confraternita dei Santi Antonio e Rocco, con sede in Varese Ligure (Spezia).

06A07434

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla «Fondazione Diocesana Santa Cecilia», in Brescia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Fondazione Diocesana Santa Cecilia», con sede in Brescia.

06A07435

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Casa di Procura dell'Istituto Secolare Padri di Schoenstatt, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 luglio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Casa di Procura dell'Istituto Secolare Padri di Schoenstatt, con sede in Roma.

06A07436

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prohance»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 867 del 24 luglio 2006

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - Milano - Codice fiscale 00825120157.

Medicinale: PROHANCE.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 5 ml - A.I.C. n. 029055011, varia in: «279,3 mg/ml soluzione per infusione» flacone 5 ml - A.I.C. n. 029055011;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 10 ml - A.I.C. n. 029055023, varia in: «279,3 mg/ml soluzione per infusione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 029055023;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 20 ml - A.I.C. n. 029055035, varia in: «279,3 mg/ml soluzione per infusione» flacone 20 ml - A.I.C. n. 029055035;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 15 ml - A.I.C. n. 029055047, varia in: «279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 15 ml - A.I.C. n. 029055047;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 029055050, varia in: «279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 029055050;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 029055062, varia in: «279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 10 ml - A.I.C. n. 029055062;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 15 ml - AIC n. 029055074, varia in: «279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 15 ml - A.I.C. n. 029055074;

«279,3 mg/ml soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita da 17 ml - A.I.C. n. 029055086, varia in: «279,3 mg/ml soluzione per infusione» 1 siringa preriempita da 17 ml - A.I.C. n. 029055086.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07395

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 869 del 26 luglio 2006

Titolare A.I.C.: Chiron S.r.l. (codice fiscale n. 01392770465) con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1, 53100 - Siena - Italia.

Medicinale: AGRIPPAL S1.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: Aggiunta del sito Rovi Contract Manufacturing S.L., Madrid, Spagna come sito alternativo per il riempimento ed il confezionamento relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026405264 - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405276/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405288/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026405290/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405326/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1»;

A.I.C. n. 026405338/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8»;

A.I.C. n. 026405340/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1»;

A.I.C. n. 026405353/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07394

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tofranil»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 881 del 26 luglio 2006

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 - Origgio (Varese) codice fiscale n. 07195130153.

Medicinale: TOFRANIL.

Variazione A.I.C.: Condizionamento primario - Riduzione del periodo di Validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica del condizionamento primario da: PVC/AI a: PVC/PE/PVDC-AL con riduzione del periodo di validità del prodotto finito da: 5 anni a: 2 anni relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 014969012 - «25 mg compresse rivestite» 50 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07393

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xilo Mynol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 882 del 26 luglio 2006

Titolare A.I.C.: Curaden Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lanino n. 42, 21047 - Saronno (Varese), codice fiscale n. 3268170159.

Medicinale: XILO MYNOL.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la sostituzione dell'officina: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a, s.s. 67 sita in Frazione Granatieri, Scandicci (Firenze), con l'officina: Pierrel Farmaceutici S.p.a sita in strada statale Appia n. 46/48, 81043 Capua (Caserta), per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da:

A.I.C. n. 029315013 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 029315025 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:80.000» 50 tubofiale 1,8 ml;

A.I.C. n. 029315037 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:50.000» 50 tubofiale 1,8 ml

a:

A.I.C. n. 029315013 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce 1,8 ml;

A.I.C. n. 029315025 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:80.000» 50 cartucce 1,8 ml;

A.I.C. n. 029315037 - «2% soluzione iniettabile con adrenalina 1:50.000» 50 cartucce 1,8 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07392

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pamidronato disodico IBP Pharma».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 883 del 26 luglio 2006

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 10, 27100 - Pavia - codice fiscale n. 11278030157.

Medicinale: PAMIDRONATO DISODICO IBP PHARMA.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 035744010 - «15 mg/5 ml soluzione per infusione» 4 flaconi 5 ml varia in:

A.I.C. n. 035744010 - «15 mg/5 ml soluzione per infusione» 4 flaconcini 5 ml;

A.I.C. n. 035744022 - «30 mg/ 10 ml soluzione per infusione» 2 flaconi 10 ml varia in:

A.I.C. n. 035744022 - «30 mg/ 10 ml soluzione per infusione» 2 flaconcini 10 ml;

A.I.C. n. 035744034 - «60 mg/ 10 ml soluzione per infusione» flacone 10 ml varia in:

A.I.C. n. 035744034 - «60 mg/ 10 ml soluzione per infusione» flaconcino 10 ml;

A.I.C. n. 035744046 - «90 mg/ 10 ml soluzione per infusione» flacone 10 ml varia in:

A.I.C. n. 035744046 - «90 mg/ 10 ml soluzione per infusione» flaconcino 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07391

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatostatina IBP Pharma».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 884 del 26 luglio 2006

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Pavese Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 10, 27100 - Pavia - codice fiscale 11278030157.

Medicinale: SOMATOSTATINA IBP PHARMA.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 034005052 - «2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile uso endovenoso» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml (sospesa) varia in:

A.I.C. n. 034005052 - «2,5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07390

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto di variazione UPC/4618/2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede in via Camagre, 41 - 43, Isola della Scala, Verona, con codice fiscale 00227080231.

Specialità medicinale: AMINOSPARE.

Confezioni:

A.I.C. n. 035743018 - 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 035743020 - 10 flaconi da 500 ml;

A.I.C. n. 035743032 - 6 flaconi da 1000 ml;

Specialità medicinale: AMINOVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034562013 - 5% 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 034562025 - 5% 10 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 034562037 - 5% 6 flaconi 1000 ml;

A.I.C. n. 034562049 - 10% 1 flacone 500 ml;

A.I.C. n. 034562052 - 10% 10 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 034562064 - 10% 6 flaconi 1000 ml;

A.I.C. n. 034562076 - 15% 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 034562088 - 15% 10 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 034562090 - 15% 10 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 034562102 - 15% 6 flaconi 1000 ml;

A.I.C. n. 034562114 - 5% 12 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 034562126 - 10% 12 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 034562138 - 10% 6 sacche da 1000 ml;

A.I.C. n. 034562140 - 15% 12 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 034562153 - 15% 6 sacche da 1000 ml;

Specialità medicinale: GLAMIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 032105013 - flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032105025 - flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 032105037 - 10 sacche da 250 ml;

A.I.C. n. 032105049 - 12 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 032105052 - 8 sacche da 750 ml;

A.I.C. n. 032105064 - 6 sacche da 1000 ml;

A.I.C. n. 032105076 - 1 flacone con chiusura da 500 ml;

A.I.C. n. 032105088 - 1 flacone con chiusura da 1000 ml;

Specialità medicinale: HYPERHAES.

Confezioni:

A.I.C. n. 035950017 - 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 035950029 - 10 sacche freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 035950031 - 20 sacche freeflex da 250 ml;

Specialità medicinale: KABIVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034382010 - 1 scatola da 4 sacche da 1026 ml;

A.I.C. n. 034382022 - 1 scatola da 4 sacche da 1540 ml;

A.I.C. n. 034382034 - 1 scatola da 2 sacche da 2053 ml;

A.I.C. n. 034382046 - 1 scatola da 2 sacche da 2566 ml;

Specialità medicinale: KRINUVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036050019 - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050021 - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050033 - 1 sacca di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050045 - 4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 986 ml;

A.I.C. n. 036050058 - 4 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050060 - 2 sacche di emulsione per infusione con elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050072 - 1 sacca dl emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050084 - 1 sacca di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml;

A.I.C. n. 036050096 - 4 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1477 ml;

A.I.C. n. 036050108 - 2 sacche di emulsione per infusione senza elettroliti da 1970 ml;

Specialità medicinale: PERIVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035508011 - 4 sacche multicompartimentale 1440 ml;

A.I.C. n. 035508023 - 2 sacche multicompartimentale 1920 ml;

A.I.C. n. 035508035 - 2 sacche multicompartimentale 2400 ml;

Specialità medicinale: PROPOFOL KABI.

Confezioni:

A.I.C. n. 036849014 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 036849026 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 036849038 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini da 20 ml;

A.I.C. n. 036849040 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 20 ml;

A.I.C. n. 036849053 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 036849065 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 036849077 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 036849089 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 036849091 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 100 ml;

A.I.C. n. 036849103 - «10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 100 ml;

A.I.C. n. 036849115 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

A.I.C. n. 036849127 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini da 50 ml;

A.I.C. n. 036849139 - «20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 15 flaconcini da 50 ml.

Specialità medicinale: STRUCTOLIPID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034354011 - 20% emulsione per infusione endovenosa 1 sacca 500 ml;

A.I.C. n. 034354023 - 20% emulsione per infusione endovenosa 1 sacca 250 ml.

Specialità medicinale: VOLUVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034660011 - soluzione per infusione 10 flaconi vetro 250 ml 034660023 - soluzione per infusione 10 flaconi vetro 500 ml;

A.I.C. n. 034660035 - soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660047 - soluzione per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660050 - soluzione per infusione 10 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660062 - soluzione per infusione 15 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml con sovrasacca;

A.I.C. n. 034660074 - soluzione per infusione 40 sacche freeflex (polyolefine) 250 ml senza sovrasacca;

A.I.C. n. 034660086 - soluzione per infusione 20 sacche freeflex (polyolefine) 500 ml senza sovrasacca

A.I.C. n. 034660098 - soluzione per infusione 25 sacche pvc 250 ml;

A.I.C. n. 034660100 - soluzione per infusione 15 sacche pvc 500 ml;

Sono ora trasferite alla società: Fresenius Kabi Italia S.r.l., con sede in via Camagre, 41, Isola della Scala, Verona, con codice fiscale n. 03524050238.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07432

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Convocazione di audizione periodica ai sensi della deliberazione n. 418/04/CONS

È convocata il 23 ottobre 2006 in Roma, in forma pubblica, l'audizione periodica per l'anno 2006 delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» ai sensi della delibera n. 418/04/CONS (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2005, n. 2) con il seguente ordine del giorno:

1) relazione annuale 2006 sull'attività svolta e programmi futuri;

2) questioni riguardanti la concorrenza nel settore delle comunicazioni e tutela dei consumatori e utenti;

3) possibile costituzione di un tavolo permanente con le associazioni dei consumatori;

4) iniziative in collaborazione con le associazioni dei consumatori;

5) priorità per l'attività dell'autorità (2007-2008);

6) varie ed eventuali.

La comunicazione di partecipazione, redatta secondo il facsimile sotto riportato, deve pervenire entro il 28 settembre 2006 alla sede dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a mezzo fax al n. 081/7507828 indicando in oggetto «audizione periodica anno 2006» e anticipata via e-mail all'indirizzo audizioni@agcom.it

I termini e le modalità di consultazione della documentazione eventualmente predisposta dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni sarà pubblicato sul sito web www.agcom.it entro il 14 settembre 2006. Eventuali osservazioni e memorie ovvero proposte di integrazione degli argomenti trattati in audizione potranno essere inoltrate ai sopra citati indirizzi dell'autorità per le comunicazioni entro il 28 settembre 2006.

Le informazioni relative al luogo e all'ora dell'audizione saranno inviate direttamente al recapito e-mail o fax dei partecipanti indicati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.

L'elenco delle associazioni che parteciperanno all'audizione periodica per l'anno 2006 sarà pubblicato nel sito www.agcom.it entro il 12 ottobre 2006 unitamente all'eventuale integrazione degli argomenti trattati in audizione periodica.

Le richieste per assistere all'audizione periodica dovranno essere inoltrate entro il 14 settembre 2006 via fax al n. 081/7507828 indicando nell'oggetto «richiesta di assistere all'audizione periodica» e anticipate via e-mail all'indirizzo audizioni@agcom.it. La domanda deve contenere cognome, nome, indirizzo, telefono del richiedente, eventuale società/organizzazione di appartenenza, recapito e-mail e fax per l'invio di informazioni relative all'audizione periodica. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con la disponibilità di posto.

L'organizzazione dell'audizione periodica per l'anno 2006 è affidata all'ing. Federico Flaviano Direzione tutela dei consumatori

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare:

ing. Federico Flaviano, tel. 081/7507769 indirizzo e-mail f.flaviano@agcom.it;

dott. Enrico Cotugno, tel. 081/7507536 indirizzo e-mail e.cotugno@agcom.it;

dott.ssa Cristina Romanelli, tel. 081/7507504 indirizzo e-mail c.romanelli@agcom.it

---

Facsimile per la richiesta di partecipazione

La (indicare la denominazione dell'associazione), associazione dei consumatori e degli utenti di cui all'elenco previsto dall'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», con sede in (indicare località, provincia e cap), via/piazza n. (indicare anche telefono, fax ed e-mail) comunica che all'audizione periodica per l'anno 2006 che si terrà il 23 ottobre 2006 parteciperanno (massimo 3 nominativi):

1) (indicare cognome e nome, recapito e-mail, fax e telefono);

2) (indicare cognome e nome, recapito e-mail, fax e telefono);

3) (indicare cognome e nome, recapito e-mail, fax e telefono).

Data ....

Firma ....

06A07407

Proroga dei termini del procedimento «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia, relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS».

Si comunica che, alla luce di documenti sottoposti all'attenzione dell'Autorità e in relazione agli ulteriori e complessi approfondimenti istruttori in corso di svolgimento, il termine del procedimento istruttorio concernente «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'Offerta di Riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS» è prorogato di quarantacinque giorni a far data dal 1° agosto 2006, tenuto conto delle sospensioni per le richieste di informazioni e documenti.

La presente comunicazione è pubblicata nel sito web dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

06A07403

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-184) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.